SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 4 agosto 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Theroflan» *(10A09144)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rixil» *(10A09130)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tareg» *(10A09131)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niogermox» *(10A09132)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levocetirizina Doc Generici» *(10A09133)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aredia» *(10A09145)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nodia» *(10A09146)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutrineal PD4» *(10A09147)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Longastatina» *(10A09148)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antacal» *(10A09149)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lasitone» *(10A09150)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lasix fiale» *(10A09151)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lasix» *(10A09152)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Testovis» *(10A09153)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vumon» *(10A09154)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plasmasafe» *(10A09155)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bethacil» *(10A09156)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dulcolax» *(10A09157)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Navelbine» *(10A09158)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daivonex» *(10A09159)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triasporin» *(10A09160)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolpidem Winthrop» *(10A09161)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bromazepam Winthrop» *(10A09162)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kytril» *(10A09163)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tomudex» *(10A09164)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Equilid» *(10A09165)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Muscoril» *(10A09166)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tioside» *(10A09167)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Winthrop» *(10A09168)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 giugno 2010, n. **124**.

Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, allegato B, e 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1997 recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Visto il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 27 febbraio 2004, recante sostituzione dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, concernente regolamento di attuazione della direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 2004;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 24 luglio 2003 sull'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2003;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 2006, recante disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica;

Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, recepita dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

Visto il regolamento n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

Visto il regolamento n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

Vista la legge 28 gennaio 2005, n. 5, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 6 maggio 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai fini della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, ai generi e alle specie elencati nell'allegato ed ai loro ibridi, nonché ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi o specie e ai loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'allegato o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.

2. Il presente decreto lascia impregiudicate le norme in materia fitosanitaria di cui alle direttive 2000/29/CE e 2002/89/CE, recepite nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

3. Ai fini del presente decreto la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, è di seguito denominata: «direttiva».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) materiali di moltiplicazione: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesto;

b) piante da frutto: le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate;

c) varietà: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale può essere:

1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;

2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;

3) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a essere moltiplicato invariato;

d) clone: una discendenza vegetativa geneticamente uniforme di una singola pianta;

e) materiali pre-base: i materiali di moltiplicazione:

1) prodotti, secondo metodi generalmente considerati idonei, per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche, nonché per la prevenzione delle malattie;

2) destinati alla produzione di materiali di base o di materiali certificati diversi dalle piante da frutto;

3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali pre-base, adottati ai sensi dell'articolo 3;

4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente lettera;

f) materiali di base: i materiali di moltiplicazione:

1) ottenuti direttamente o in un numero limitato di fasi per via vegetativa da materiali iniziali, secondo metodi generalmente ritenuti idonei, per la conservazione dell'identità della varietà, comprese le caratteristiche pomologiche pertinenti, nonché per la prevenzione delle malattie;

2) destinati alla produzione di materiali certificati;

3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali di base, adottati ai sensi dell'articolo 3;

4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della presente lettera;

g) materiali certificati:

1) i materiali di moltiplicazione:

1.1) ottenuti direttamente per via vegetativa da materiali di base o da materiali pre-base o, se destinati alla produzione di portainnesto, da sementi certificate di materiali di base o certificati di portainnesto;

1.2) destinati alla produzione di piante da frutto;

1.3) rispondenti ai requisiti specifici per i materiali certificati, adottati ai sensi dell'articolo 3;

1.4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1.1), 1.2) e 1.3) della presente lettera;

2) piante da frutto:

2.1) ottenute direttamente da materiali di moltiplicazione certificati, di base o pre-base;

2.2) destinate alla produzione di frutti;

2.3) rispondenti ai requisiti prescritti per i materiali certificati, adottati ai sensi dell'articolo 3;

2.4) ritenuti conformi, all'atto di un'ispezione ufficiale, alle condizioni di cui ai punti 1.1), 1.2) e 1.3) della presente lettera;

h) materiali CAC *(Conformitas Agraria Communitatis)*: i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto:

1) aventi identità varietale e adeguata purezza varietale;

2) destinati:

2.1) alla produzione di materiali di moltiplicazione, o;

2.2) alla produzione di piante da frutto, o;

2.3) alla produzione di frutti;

3) che soddisfano i requisiti specifici per i materiali CAC stabiliti in conformità dell'articolo 3;

i) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, importazione e commercializzazione;

l) commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o piante da frutto a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;

m) organismo ufficiale responsabile: il Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

n) ispezione ufficiale: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

o) lotto: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.

Art. 3.

Competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rappresenta l'autorità unica a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità ed effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione della direttiva.

2. Per lo svolgimento delle attività tecniche a carattere centrale relative all'attuazione della direttiva, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi della collaborazione del Servizio nazionale di certificazione di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 24 luglio 2003.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad adottare le norme necessarie a:

a) recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

b) recepire le schede tecniche di cui all'articolo 4 della direttiva;

c) determinare gli standard tecnici per l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati, acquisito il parere del comitato fitosanitario di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 4.

Condizioni generali per la commercializzazione

1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui alla direttiva 2000/29/CE, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati soltanto se:

a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come «materiali pre-base», «materiali di base» o «materiali certificati» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC;

b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali certificati o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC.

2. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato è stato autorizzato in conformità di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

3. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

4. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.

5. In deroga al disposto di cui al comma 1 può essere autorizzata l'immissione sul mercato di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a:

a) prove o a scopi scientifici; o;

b) lavori di selezione; oppure; o;

c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.

6. Le condizioni per le autorizzazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5, sono adottate ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Art. 5.

Requisiti ed obblighi dei fornitori

1. I soggetti che producono o commercializzano materiali di moltiplicazione di piante da frutto o le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, così come definiti all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, devono essere registrati ufficialmente in relazione alla propria attività dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio, secondo le procedure previste dai titoli IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:

a) informare immediatamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di eventuali organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000;

b) informare tempestivamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di un organismo nocivo menzionato nei requisiti specifici adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, ad un livello superiore a quello consentito in tali requisiti specifici;

c) individuare e tenere sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualità dei materiali;

d) tenere a disposizione le informazioni sul controllo di cui alla lettera *c)*, in modo che possano essere esaminate, quando ciò sia richiesto, dall'organismo ufficiale responsabile;

e) prelevare campioni per eventuali analisi di laboratorio;

f) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;

g) dare attuazione a tutte le misure prescritte dall'organismo ufficiale responsabile;

h) registrare e conservare per almeno tre anni le proprie vendite e gli acquisti quando vengono commercializzati materiali di moltiplicazione o piante da frutto;

i) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche.

3. Le modalità di applicazione del comma 2, nonché eventuali deroghe per i fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non professionisti, sono adottate ai sensi dell'articolo 3, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Art. 6.

Identificazione della varietà

1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati con un riferimento alla varietà cui appartengono, o nel caso dei portainnesto, qualora non vi sia identità varietale, con riferimento alla specie o all'ibrido interspecifico in questione.

2. Le varietà cui viene fatto riferimento ai sensi del comma 1 devono essere:

a) giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali; o;

b) registrate ufficialmente ai sensi del comma 5 del presente articolo; o;

c) comunemente note; una varietà è considerata comunemente nota se:

1) è stata registrata ufficialmente in uno Stato membro; o;

2) è oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera *a)*; o;

3) è stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato o di un altro Stato membro, purché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dall'autorità unica a livello nazionale di cui all'articolo 3.

3. L'indicazione di cui al comma 1 può, altresì, applicarsi a una varietà priva di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali, purché la varietà abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta e i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano commercializzati come materiale CAC sul territorio dello Stato membro interessato e siano identificati con un riferimento a questa disposizione sull'etichetta, o su un documento, o su entrambi.

4. Ogni varietà deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri secondo le modalità di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 3 oppure conformemente alle linee direttrici internazionali accettate.

5. Le varietà possono essere registrate ufficialmente qualora siano state giudicate rispondenti a talune condizioni approvate ufficialmente ai sensi dell'articolo 3 e abbiano una descrizione ufficiale. Esse possono, altresì, essere registrate ufficialmente se il loro materiale è stato già commercializzato prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato, purché abbiano una descrizione ufficialmente riconosciuta.

6. Una varietà geneticamente modificata può essere registrata ufficialmente solo se l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita è stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

7. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, la varietà interessata è registrata ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto da questi materiali è stato autorizzato a norma del suddetto regolamento.

Art. 7.

Registro nazionale

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione.

2. Le caratteristiche del registro, le modalità di iscrizione delle varietà, i dati da iscrivere nel registro e le loro modalità di conservazione saranno adottate ai sensi dell'articolo 3.

Art. 8.

Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante OGM

1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di una pianta da frutto di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto deve indicare chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e deve specificare gli organismi geneticamente modificati.

Art. 9.

Importazioni da Paesi terzi

1. Fatte salve le disposizioni in materia fitosanitaria stabilite dalla direttiva 2000/29/CE e successive modificazioni, l'importazione di materiali da Paesi terzi può essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione.

2. Le disposizioni riguardanti il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identità, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalità di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura, sono adottate ai sensi dell'articolo 3.

3. In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.

Art. 10.

Disposizioni per l'organismo ufficiale

1. L'organismo ufficiale competente effettua, almeno per sondaggio, ispezioni ufficiali negli stabilimenti dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione e le piante da frutto durante le fasi di produzione e di commercializzazione, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.

2. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli di cui al comma 1 o di altri tipi di verifiche, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, l'organismo ufficiale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle prescrizioni precitate, oppure, se ciò non fosse possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea e ne informa tempestivamente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le disposizioni di applicazione del comma 1 e del comma 2 sono adottate ai sensi dell'articolo 3.

4. Le eventuali misure adottate a norma del comma 2 vengono revocate non appena sia accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore siano conformi alle prescrizioni ed alle condizioni previste dal presente decreto.

Art. 11.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

2. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto non conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 9.000,00.

3. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto non conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 4, commi 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.

4. Chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza essere registrati conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

5. Chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazioni di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.

6. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza riferimento alla varietà, come previsto dall'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.

7. Chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto utilizzando denominazioni di varietà non conformi a quanto previsto dall'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

Art. 12.

Misure transitorie

1. Fino al 31 dicembre 2018 è consentita la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e piante da frutto ottenuti da piante parentali esistenti prima del 30 settembre 2012 e che sono stati ufficialmente certificati ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali in data 24 luglio 2003 o che rispondono alle condizioni per essere qualificati come materiali CAC ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 14 aprile 1997.

2. Allorché sono commercializzati tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati con un riferimento al presente articolo sull'etichetta o su un documento o su entrambi.

3. Fino alla loro sostituzione e comunque non oltre i termini di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni dei decreti applicativi adottati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.

Art. 13.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, è abrogato.

2. L'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 414 del 1998, le parole: «di cui agli articoli 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

GALAN, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO
(di cui all'articolo 1, comma 1)

Elenco dei generi e delle specie a cui si applica la presente direttiva

Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1, dell'allegato *B* e dell'art. 2, comma 1 lettere *b)* e *c)* della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*. Per le direttive elencate negli allegati *A* e *B* il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati *A* e *B* che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati *A* e *B*, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all' art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Allegato *B*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE(rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE; 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro);

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione);

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni; 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie); 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.».

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a) (*Omissis*)*;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all' art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;».

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.

— La direttiva 2002/89/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 355.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1997, n. 33.

— La direttiva 92/34/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 10 giugno 1992, n. L 157.

— La direttiva 93/48/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 ottobre 1993, n. 250.

— La direttiva 93/64/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 ottobre 1993, n. 250.

— La direttiva 93/79/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 14 ottobre 1993, n. 256.

— Il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1998, n. 283.

— L'art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1998, n. 104, S.O., così recita:

«Art. 8 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonché della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*».

— La direttiva 2008/90/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2008, n. L 267.

— La direttiva 2001/18/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 aprile 2001, n. L 106.

— La direttiva 90/220/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 8 maggio 1990, n. L 117.

— Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 S.O. (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2003, n. 194, S.O.

— Il regolamento 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268.

— Il regolamento 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268.

— La legge 28 gennaio 2005, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2005, n. 22.

Note all'art. 1:

— La direttiva 2000/29/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 10 luglio 2000, n. L 169.

— La direttiva 2002/89/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 355.

— Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 si veda nelle note alle premesse.

— Per la direttiva 2008/90/CE si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2005, n. 248, S.O., così recita:

«Art. 48 *(Servizio fitosanitario nazionale)*. — 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e dai servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano, di seguito denominati "Servizi fitosanitari regionali"».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 del citato decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 24 luglio 2003, così recita:

«Art. 2 *(Articolazione del servizio nazionale di certificazione (SNC))*. — 1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Servizio nazionale di certificazione (SNC) del materiale di propagazione vegetale che rappresenta l'organismo a livello nazionale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità e che effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla certificazione del materiale di propagazione vegetale.

2. Il SNC è costituito dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), dalla Segreteria operativa (SO) e dai servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome competenti per territorio, di seguito denominati SFR.».

— Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n 214, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2005, n. 248, S.O., così recita:

«Art. 52 *(Comitato fitosanitario nazionale)*. — 1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, di seguito denominato comitato, composto:

a) dal responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dai responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati;

c) da un funzionario del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di segretario.

2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto, compresa l'elaborazione delle procedure necessarie al servizio fitosanitario nazionale e delle linee guida per i programmi di aggiornamento degli ispettori fitosanitari.

3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al comitato ed ai relativi lavori».

Note all'art. 4:

— Per la direttiva 2000/29/CE si veda nelle note all'art. 1.

— Per la direttiva 2001/18/CE si veda nelle note alle premesse.

— Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il Titolo IV e V del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recano, rispettivamente:

«Autorizzazione e registrazione dei produttori»

«Passaporto delle piante».

— Per la direttiva 2000/29/CE si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Per la direttiva 2001/18/CE si veda nelle note alle premesse.

— Per il regolamento CE n. 1828/2003 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per la direttiva 2000/29/CE si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 12:

— Per il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 24 luglio 2003 si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 14 aprile 1997 si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione così recita:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

— Il testo dell'art. 16, comma 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», così recita:

«Art. 16 *(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome)*. — 3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».

— Il testo dell'art. 117 comma terzo della Costituzione così recita:

«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

Note all'art. 15:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 si veda nel testo alle premesse.

— Per il decreto legislativo 3 novembre 1998 n. 414 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Sanzioni amministrative accessorie)*. — 1. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni, ove sia irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria *di cui all'art. 2*, sono irrogate, altresì, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la sospensione dall'iscrizione in albi professionali;

b) la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione;

c) la sospensione dagli uffici direttivi e dagli organi statutari delle persone giuridiche e delle imprese;

d) la sospensione dagli albi ed elenchi delle imprese abilitate a contrattare con le pubbliche amministrazioni;

e) la sospensione dell'attività produttiva o di commercializzazione svolta dall'impresa».

10G0144

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 9 aprile 2010.

Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e in particolare l'art. 7, comma 2, secondo cui gli Stati membri devono riconoscere alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche, che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della suddetta direttiva, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla medesima direttiva;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 - ed in particolare l'art. 29»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di attuazione della direttiva 2000/43/CE, e in particolare l'art. 5, comma 1, che conferisce la legittimazione ad agire per la tutela giurisdizionale avverso gli atti e comportamenti discriminatori basati sul fattore razziale o etnico alle associazioni e agli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità;

Considerato che l'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo prevede l'inserimento nel predetto elenco delle associazioni e degli enti iscritti nel registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché delle associazioni e degli enti iscritti nel registro di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215;

Visto che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri;

Visto che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è istituito il registro di cui all'art. 6, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, riservato agli enti e alle associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento;

Rilevata, pertanto, la necessità di aggiornare l'elenco di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 nel quale far confluire le associazioni e gli enti iscritti in entrambi i registri al fine unico del conferimento della richiamata legittimazione ad agire in giudizio, conservando ciascun registro l'autonomia di scopi per cui è stato previsto e istituito;

Considerato che gli enti e le associazioni di cui all'allegato hanno espressamente manifestato la volontà ad essere inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215;

Decretano:

Art. 1.

È approvato l'allegato elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in nome, per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione basata su motivi razziali o etnici di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

Art. 2.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedono periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 2003 N. 215

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
29 Giugno	Roma
ACLI- Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani	Roma
A.C.L.I. Forlì Cesena	Forlì
Adra	Roma
A.C.S.I.M. Centro Servizi Immigrati Marche	Macerata
A&I	Milano
Aelle Il Punto	Roma
Agorà	Genova
Agorà Kroton	Crotone
Ain Karim	Roma
Aizo Onlus-Associazione Italiana Zingari Oggi	Torino
ALA Milano	Milano
Alisei	Roma
Alisei – Società Cooperativa Sociale a r.l.	Terni (TR)
Alma Terra	Torino
Alouanur	Torino
Alpha	Chieti Scalo

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
ALT 76	Casale Monferrato
Amici dei Bambini AIBI	Mezzano di San Giuliano Milanese
Amici dei Popoli di Bologna	Treviglio (Bg)
Amici dei Popoli di Padova	Padova
Amnesty International – Sezione Italiana	Roma
Andirivieni	Rivarolo Canavese
A.N.F.E. Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati	Caltanissetta
Angela Giorgetti	Milano
Animazione Valdocco	Torino
Anver	Roma
Apriti Cuore Onlus	Palermo
Apriti Sesamo	Roma
Archivio dell'Immigrazione	Roma
ARCI – Circolo Samarcanda	Canicattì
Arci Milano	Milano
ARCI – Nuova Associazione Nazionale	Roma
Arci Nuova Associazione-Comitato territoriale di Rieti	Rieti
Arciconfraternita del S.S. Sacramento, Maria S.S. e S. Gregorio Taumaturgo – Caritas Diocesana di Roma	Roma
Arcidiocesi di Torino – Ufficio Pastorale Migranti	Torino
Armadilla (già Associazione Studi America Latina – ASAL)	Roma
Arpj-Tetto onlus	Roma

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Artemisia Coop. Soc.	Roma
ASI-Alleanza Sportiva Italiana	Roma
Asinitas	Roma
AssForSeo	Roma
Associazione Albanese dell'Abruzzo – ALBA	Francavilla al Mare
Associazione Centro Astalli	Roma
Associazione delle Donne Capoverdiane in Italia – IMCVI	Roma
Associazione di promozione sociale "Centro Studi Difesa Civile" CSDC	Roma
Associazione di Volontariato Medico-Sociale Jerry Essan asso-Onlus	Casal di Principe (Ce)
Associazione Donne in Movimento	Pisa
Associazione Interculturale Narramondi	Palermo
Associazione Mediatrici Culturali Socio Sanitarie – A.M.I.S.S.	Bologna
Associazione Nazionale Oltre le Frontiere – ANOLF	Roma
Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione – ASGI	Torino
Associazione Progetto Continenti	Collevecchio (Ri)
Associazione Salesiana di Animazione Interculturale – ASAI	Torino
Associazione Servizi Assistenza Domiciliare – ASAD	Ponte San Giovanni
Associazione Servizi e Consulenza al Cittadino	Frosinone
Associazione Socio Culturale Italo Mauriziana – ASCIM	Catania
Associazione Trentina Accoglienza Stranieri – ATAS	Trento
Associazione Volontari della Caritas Diocesana di Tortona – AVOCATO	Tortona

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Associazione Volontari del Centro Internazionale Studenti G. La Pira	Firenze
Assolei – Sportello Donna	Roma
ATS – Associazione Tuscolana Solidarietà	Grottaferrata (RM)
Auser Viterbo	Viterbo
Avvocati per Niente	Milano
Azalea	San Pietro Incariano fraz. Pedemonte
AZAS Casa Amica	Torino
Azzurra 84	Roma
AWR Associazione per lo studio del problema mondiale dei rifugiati	Roma
Bakhita	Alba
Banca del Tempo – Tempo Amico	Latina
Barnà	Roma
C.A.C.I.T.	Trieste
Caleidos (già Solidarietà Donare Facendo – SolDoFa)	Modena
Camelot	Ferrara
Camminare Insieme	Torino
Candelaria Donne Immigrate Onlus	Roma
Cantiere Giovani	Frattamaggiore
CANTIERI SOCIALI	Roma
Caritas Diocesana dellaDiocesi di Cerreto Sannita – Telese – S.Agata Dè Goti	Cerreto Sannita
Caritas Intemelia	Ventimiglia
Casa a colori	Bassano del Grappa

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Casa Amica	Bergamo
Casa Betania (già La Tenda Casa Betania)-Centro di accoglienza maternità, minori, anziani.	Salerno
Casa Comune 2000	Ladispoli
Casa di Carità Arti e Mestieri	Torino
Casa Orientamento Femminile – COF	Milano
CCM-Comitato Collaborazione Medica	Torino
CDEC-Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea	Milano
CEFOP	Palermo
CELIM-Centro Laici Italiani per le Missioni	Milano
Celio Azzurro	Roma
Centro Aiuto Drogati – CAD	Milano
Centro Astalli Sud	Grumo Nevano
Centro Culturale Città Nuova	Spoleto
Centro di ascolto e di accoglienza SGM Tomasi	Agrigento
Centro di Solidarietà	Genova
Centro Formazione Professionale Cividale – CIVIFORM	Cividale del Friuli
Centro Francescano di ascolto	Rovigo
Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione Internazionale – CIAC	Parma
Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo – CIES	Roma
Centro Italiano di Collaborazione per Sviluppo Edilizio nelle Nazioni Emergenti – CICSENE	Torino
Centro Servizi di formazione	Pavia
Centro Italiano di Solidarietà – CeIS	Roma
Centro Italiano Femminile – CIF Opere Assistenziali	Venezia

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Centro Montano di Assistenza – CMA	Carunchio
Centro Studi Emigrazione – Roma – CSER	Roma
Centro Studi Ricerche Sociali Giuseppina Arnao	Palermo
CESTAS- Centro Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropriate Sanitarie	Bologna
CESTIM- Centro Studi Immigrazione	Verona
CEU-Centro Studi per l'Evoluzione Umana	Roma
Chance	Como
CIAI- Centro Italiano Aiuti all'Infanzia	Milano
C.I.C.S. Comitato internazionale cooperazione e sviluppo	Bologna
Cidis Onlus	Perugia
CIES-Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo	Roma
CIR- Consiglio Italiano per i Rifugiati	Roma
Circolo culturale Italo – Arabo Dar al Hikma	Torino
Circolo Interculturale Pegasos	Bergamo
CISP- Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli	Roma
CISV- Comunità Impegno Servizio Volontariato	Torino
Città Meticcia	Ravenna
Cittadini senza frontiere	Istia d'Ombrone (Grosseto)
CIVIL-MENTE onlus	Siderno (RC)
CNCA- Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza	Roma
Cometa	Agrigento
Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura – CEFA	Bologna
Comitato Internazionale 8 Marzo	Perugia

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Comunità dei Giovani	Verona
Comunità di S. Egidio Acap Onlus	Roma
Comunità Nuova	Milano
Comunità Socio Culturale Araba in Campania	Napoli
Comunità sulla Strada di Emmaus	Foggia
Concordia	Scicli
Confcooperative – Unione Provinciale di Torino	Torino
Confraternita SS. Maria del Rosario in Cantone	Città di Castello
Congregazione Suore Vincenzine di Maria Immacolata	Lanzo Torinese
Connecting People Soc. Coop. Onlus	Trapani
Consorzio Europeo per la Formazione e l'Addestramento dei Lavoratori – CEFAL	Bologna
Consorzio Metropoli	Firenze
Coop. Attività Sociali	Sasso Marconi
Coop.Soc. Onlus "Magliana 80"	Roma
Coop.Soc.Le Radici e le Ali a.r.l.	Torino
Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi	Firenze
Coopi-Coop.ne Internazionale – ONG, Onlus	Milano
Coordit.-Coordinamento Italiano per il diritto degli stranieri a vivere in famiglia	Genova
Corte dei miracoli	Siena
Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti – COSPE Ong	Firenze
COS Nuovi Servizi	Roseto degli Abruzzi
CRAS ONLUS	Roma
Crea	Palestrina

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
CRIC-Centro Regionale d' Intervento per la Cooperazione	Reggio Calabria
Crinali	Milano
CRS-Cooperativa Roma Solidarietà (già Consorzio Roma Solidarietà)	Roma
CTM Onlus	Lecce
Cultura e Lavoro	Terni
Dadaa Ghezo	Casandrino
Diakonia	Vicenza
Diapason	Milano
Differenza Donna	Roma
Donne Insieme	Arezzo
Edu-CARE	Torino
El-Medina	Mantova
Emergency – Life Support for Civilian War Victims	Milano
Energie Sociali	Verona
Ente Nazionale Giuseppini Del Murialdo – ENGIM	Roma
Ente Regionale per la Ricerca l'Istruzione Professionale e l'Assistenza – Centro Studi Achille Grandi – ERRIPA	Palermo
Eparchia di Lungo degli italo-albanesi dell'Italia continentale	Lungro
Eriches 29	Roma
Erythros	Roma
Ermes	Roma
E.N.A.I.P. – Forlì Cesena	Forlì
ENTE ESPERANTO RADIKALA ASOCIO ONLUS	Roma
Eureka	San Donato Milanese

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Euroconsulting Firm	Reggio Calabria
Europe Consulting	Roma
Ewivere	Torino
Famiglie Insieme	Bologna
Farsi Prossimo	Milano
FCEI-Federazione Chiese Evangeliche d'Italia	Roma
Federazione regionale solidarietà e lavoro onlus	Genova
Federazione ROMANI'	Roma
Federazione SCS/CNOS Opere Salesiane	Roma
Federitalia Sport	Roma
Fenice	Palermo
Fiorenzuola oltre i Confini	Fiorenzuola d'Arda
FOCUS- Casa Dei Diritti Sociali	Roma
Focus	Torino
Fondazione Alexander Langer Stiftung	Bolzano
Fondazione Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara – Penne	Pescara
Fondazione Diocesana Comunità Servizi	Savona
Fondazione Franco Verga –COI	Milano
Fondazione Giovanni Michelucci	Fiesole
FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL'UOMO ONLUS	Calvagese della Riviera (Brescia)
Fondazione IARD	Milano
Fondazione Risorsa Donna	Roma
Fondazione Silvano Andolfi	Roma

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Formazione 80	Torino
Forum delle Comunità Straniere in Italia	Roma
Fratelli di San Francesco d'Assisi	Milano
Fraternità della Misericordia di Alcamo e Castellammare del Golfo	Alcamo
Free Woman onlus	Ancona
Gea	Nepi
GEA	Padova
Genoveffa de Troia	Foggia
G.I.R.A.F.F.A. Gruppo Indagine Resistenza alla Follia Femminile Ah!	Bari
Giuseppe Olivotti	Mira
Griot	Roma
Gruppi di Volontariato Vincenziano	Torino
Gruppo Africano di Cultura e Sport – GACS	Torino
Gruppo Indipendente Volontari Italo-Stranieri- GIVIS	Saronno
Gruppo Vita Serena	Monza
G.U.S.-Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti	Macerata
GEA Coop sociale	Padova
Handicap Educazione Lavoro Partecipazione – HELP	Roma
Human Rights International	Bolzano
IAL – CISL	Roma
IARD	Milano
Icaro 2000	Sesto San Giovanni
Ideadonna	Torino

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Idea Prisma 82	Roma
IISMAS-Istituto Internaz. Di Scienze Mediche Antropologiche e Sociali S. Gallicano Onlus	Roma
Il Cammino	Torino
Il Cantiere dell'Arte	Manziana (Rm)
Il Cerchio	Pisa
Il Cigno	Cesena
IL Colle Incantato	Roma
Il Dono	Ragusa
Il fiore del deserto	Roma
Il Gattopardo	Palma di Montechiaro
Il Mosaico	Albano Laziale
Il Pioppo Onlus Associazione Onlus	Somma Vesuviana (NA)
Il Ponte – Centro di Solidarietà	Civitavecchia
Il Portico	Dolo
Il Progetto Coop. Sociale Onlus	Pontedera (PISA)
Il Pugno Aperto	Bergamo
Il Quadrifoglio	Orvieto
Il Sestante	Padova
Impegno 95	Bari
Impresa Sociale	Padova
In Movimento	Ferentino
Iniziative e Studi sulla Multietnicità – ISMU	Milano
Interculturando Coop. Soc.	Milano

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Integra Onlus	Lecce
Integrimi	Lucera (FG)
Interetnica	Frosinone
Ius Primi Viri	Roma
InVento	Casapulla
Iotunoivoi Donneinsieme	Udine
IRAI – IPAB per l'assistenza all'infanzia	Roma
Iskra	Sala Consilina
Istituto Beata Vergine Addolorata	Milano
Istituto Italiano Fernando Santi	Palermo
Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali – IPRS	Roma
Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi	Palermo
Istituto Superiore di Studi e Ricerca per l'Assistenza Sociale e Sanitaria – ISSAS	Roma
Jolibà Onlus	Napoli
Juppiter	Capranica
Kantara	Milano
Karibu	Sezze
Kel 'lam	Roma
Kinesis Intercultural Facilities	Bergamo
La Carovana	Selargius
La Grande Casa	Sesto San Giovanni
La Grangia di Monluè	Milano
L'Angelo Custode	Scerne di Pineto(Te)

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
La Provvidenza	Staggiano
L'Arca di Noè	Monza
La Rondine	Colle Val d'Elsa
La Sorgente	Scicli
La Sorgente	Aosta
La Strada	Milano
La Talea	Torino
La Tenda – Centro di solidarietà	Salerno
La Tenda – Servizi per l'Integrazione Interculturale	Torino
Laboratorio Creativo	Torino
Laboratorio Idea	Narni
L'Ancora	Genova
Lanza del Vasto Soc. Coop. Sociale	Genova
Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS – LILA di Como	Como
Lella 2001	Grottammare
LIBERA…MENTE	Roma
Libra	Ravenna
LIGHT	Milano
Lo Scrigno	Milano
Lotta contro l'Emarginazione	Sesto San Giovanni
Lodi per Mostar	Lodi
Lunaria	Roma
Magliana 80 onlus	Roma

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
M.A.I.S. Movimento per l'Autosviluppo l'Interscambio e la Solidarietà	Torino
Malgrado Tutto	Lamezia Terme
Marypoppins	Ivrea
Medici Volontari per Lavoratori Stranieri – Tolbà	Matera
MEDITERRANEA	Cinquefrondi (RC)
Micaela Onlus	Torre Boldone (BG)
Migrantes	Torre Boldone
Misericordia di Isola Capo Rizzuto	Isola di Capo Rizzuto
Myosotis M.M. S.C. a r.l.	Morlupo (Roma)
MO.D.A.V.I. Onlus	Roma
Mondo a Colori	Avezzano
Mondo Donna Onlus	Bologna
Mondo Nuovo	Lucera
Montetauro	Coriano
Monza 2000	Monza
Mosaico Interculturale	Vedano al Lambro
MOV Campidoglio	Anzio
Movimento Cooperazione Educativa	Roma
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale – MEIC – Gruppo di Torino	Torino
Movimento e Comunità in Difesa dei Diritti degli Uomini	Roma
Movimento Laici America Latina- MLAL- -Progettomondo.MLAL	Verona
Movimento Sviluppo e Pace	Torino
Naga – Associazione Volontaria Assistenza Socio-Sanitaria Stranieri e Nomadi	Milano

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Namastè	Roma
Nazareth	Lecce
NEVO DROM	Bolzano
No. Di.-I Nostri Diritti	Roma
Nosotras- Associazione Interculturale di Donne	Firenze
Novo Millennio	Monza
Nuova Presenza	Messina
Nuovi Cittadini	Udine
Nuovi Cittadini Ciociari	Frosinone
NUOVI VICINI Onlus	Pordenone
Nuovo Villaggio	Padova
O.P. Istituto Artigianelli Crispolti	Todi
Oasi Francescana	Cosenza
Obiettivo Psico Sociale Onlus	Roma
Obiettivo Uomo- Coop. Soc. Onlus-	Roma
Oforula onlus	Roma
ON THE ROAD	San Benedetto del Tronto (AP)
Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi	Roma
Opera Nomadi sezione Lazio	Roma
Opera Nomadi Onlus di Padova	Padova
Operatori Socio Sanitari Lazio – OSALA	Roma
Ora d'Aria	Roma
Orizzonti	Padova

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Osservatorio Giuridico Internazionale sulla Migrazione – OGIM	Trani
Osservazione onlus	Firenze
OVCI-La Nostra Famiglia	Ponte Lambro (CO)
PALMYRA – Associazione Culturale per l'Amicizia Euro-Araba	Latina
PANDORA	Bologna
Pane&Rose	Prato
PANTAGRUEL	Pistoia
Papa Giovanni XXIII	Agrigento
Parella	Torino
Parrocchia e Centro di Accoglienza Spirito Santo	Vittoria
Parrocchia SS. Salvatore	Breno
PARSEC Cooperativa Sociale a r.l.	Roma
PARSEC Associazione Ricerca e Interventi Sociali	Roma
Passwork	Siracusa
Penelope	Mazzeo – Taormina
Perusia	Perugia
Philoxenia	Genzano di Roma
P.I.A.M. Progetto Integrazione Accoglienza Migranti onlus	Asti
Pontum	Aprilia
Porta Aperta Associazione di Volontariato	Nocera Inferiore (SA)
Porta Aperta	Carpi
Porte Aperte Mediazione Interculturale	Bolzano
Prociv Arci	Isola Capo Rizzuto

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Pro.Do.C.S.-Progetto Domani Cultura e Solidarietà	Roma
Progetto Accoglienza	Borgo San Lorenzo
Progetto Con-Tatto	Pavia
Progetto Diritti Onlus	Roma
Progetto Integrazione Coop. Soc. a r.l. Onlus	Milano
Progetto Tenda	Torino
Programma Integra s.c.a r.l.	Roma
Prometeo	L'Aquila
Prometeo	Reggio Calabria
Pronto Intervento Disagio – PID	Roma
Provincia della Congregazione delle Figlie della Carità di san Vincenzo de Paoli	Siena
Provincia Religiosa S. Benedetto di Don Orione	Genova
PSP Onlus	Roma
Punto & a capo	Potenza
Razzismo Stop	Padova
RE.TE.Ong	Grugliasco (TO)
Ricerca e Cooperazione Ong	Roma
Rifornimento in Volo	Roma
Rindertimi	Avezzano
Risvolti	Roma
RTM-Reggio Terzo Mondo	Reggio Emilia
ROMSINTI @ POLITICA ABRUZZO OPERA NOMADI	Silvi Marina (TE)
Ruah	Bergamo

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
RUE – Risorse Umane Europa -	Udine
S. Maria della Strada	Messina
San Domenico Savio	Pozzallo
San Filippo Apostolo	Caltanissetta
San Giovanni Battista	Ragusa
San Martino	Terni
San Martino	Milano
San Vito	Mazara del Vallo
San Zeno	Verona
Sanabil	Torino
Santa Rita	Ramacca
Sarepta	Milano
Saro Wiwa	Bari
Semi di Pace	Tarquinia
SEND	Villabate (PA)
Senza Frontiere	Torino
Senza Confine	Roma
Sermit	Tolentino
Servire 95	Messina
Servizio Psico Socio Sanitario	Roma
Sesamo Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus	Forlì – Cesana
Simposio Immigrati	Benevento
Sindacato Lavoratori d'Europa – SiLE	Roma

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Sinnos	Roma
Societate	Carini
Solaris Lazio	Roma
Solco Cremona	Cremona
Solco Mantova	Mantova
Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione	Roma
Sole	Palma di Montechiaro
Soleterre- Strategie di pace Onlus	Milano
Solidarietà – Cooperativa sociale di servizio psico socio sanitario educativo	Ladispoli
Sorriso Francescano	Genova
SOS Razzismo Italia	Roma
SPEHA FRESIA Società Cooperativa	Roma
Soweto	Anzio
Spazi Mediani	Forlì
Spes	Terme Vigliatore
Stranaidea	Torino
Studio e Progetto 2	Abbasanta
Tempo per l'infanzia	Milano
Tenda Servizi	Torino
Teresa	Santa Elisabetta
Terra del Fuoco Associazione di Promozione Culturale	Torino
Terra del Sì	Roma
Terrenuove	Milano

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Tertium Millenium	Teggiano
Torre del Cupo	Corigliano Calabro
Trama di terre Onlus	Imola (BO)
U.C.A.I. F.V.G.	Udine
Ucodep	Arezzo
UISP- Unione italiana sport per tutti	Bologna
Un Sorriso	Roma
Una Casa per gli Amici	Cologno Monzese
UNA CASA PER L'UOMO Soc. Coop. Sociale	Montebelluna (TV)
Unione Forense per la tutela dei diritti dell'uomo	Roma
Unione Italiana di Educazione agli Adulti – UNIEDA (già FIPEC)	Roma
Unione Italiana Solidarietà – UIS Lazio	Roma
Unione Siciliana Emigrati e Famiglie – USEF	Palermo
UNIRSI-Unione Nazionale ed Internazionale Rom e Sinti in Italia	Roma
Vedogiovane	Borgomanero
Vides Agape	Nizza Monferrato (At)
Vides Bologna	Bologna
Vides Laurita	Torino
Vides Main	Torino
Vides Nazionale	Roma
Vides Orizzonti	Alessandria
Vides Toscana	Livorno
Vides Veneto	Padova

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Villaggio del Ragazzo	Chiavari
Villaggio Solidale	Padova
VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo	Roma
Voce Amica	Gallico
Volontariato Caritas – Salesiani	Sesto San Giovanni
Volontariato Internazionale per lo Sviluppo – VIS	Roma
Volontariato Penitenziario	Firenze
Zero in condotta	Roma
Xenia	Bologna

10A09367

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 7 luglio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Maggioli S.p.A.», in Santarcangelo di Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 12 aprile 2010 prot m. dg DAG 27 aprile 2010 n. 59691.E con la quale il dott. Maggioli Paolo, nato a Santarcangelo di Romagna il 28 gennaio 1965, in qualità di legale rappresentante della società «Maggioli S.p.A.», con sede legale in Santarcangelo di Romagna (Rimini), via Del Carpino n. 8, codice fiscale n. 06188330150 e P.IVA 02066400405, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «Maggioli S.p.A.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di quattro sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Bologna, via Volto Santo n. 6 - Bologna c/o Hotel Europa, via Bodrini n. 11 - Reggio Emilia c/o Libreria Ariosto, p.za della Vittoria, 1/h e Rimini c/o Hotel Holiday Inn viale Vespucci n. 16;

che i formatori nelle persone di:

avv. Bruni Alessandro, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973,

dott. Caradonna Marcella, nata a Stornara il 22 maggio 1959,

dott. Ruscetta Felice, nato ad Avezzano il 1° agosto 1958,

avv. Silla Flavia, nata a Padova il 4 aprile 1957,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della società «Maggioli S.p.A.», con sede legale in Santarcangelo di Romagna (Rimini), via Del Carpino n. 8, codice fiscale n. 06188330150 e P.IVA 02066400405, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 7 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09360

PROVVEDIMENTO 7 luglio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della «Università degli studi di Pavia», in Pavia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 20 aprile 2010 prot. m. dg DAG 27 aprile 2010 n. 59653.E con la quale il prof. Stella Angiolino, nato a Molino dei Torti (Alessandria) il 13 giugno 1937, in qualità di rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Pavia, ha chiesto l'accreditamento dell'«Università degli studi di Pavia», con sede legale in Pavia, Strada Nuova n. 65, codice fiscale n. 80007270186 e P.IVA 00462870189, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto che nella suddetta istanza del 20 aprile 2010 il rettore, prof. Stella Angiolino, in qualità di legale rappre-

sentante, ha dichiarato che l'Università degli studi di Pavia ha adeguato il proprio statuto ed il proprio regolamento didattico di Ateneo a quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dall'art. 6, legge n. 341/90;

Considerato che l'Università di Pavia può attivare corsi di perfezionamento, formazione ed aggiornamento professionale, anche a pagamento;

Atteso che i requisiti posseduti dall'Università degli studi di Pavia risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di sede idonea allo svolgimento dell'attività, presso il Dipartimento di studi giuridici-CIRC, afferenti alla facoltà di giurisprudenza, in Pavia, Strada Nuova n. 65;

che i formatori nelle persone di:

avv. Cuomo Ulloa Francesca, nata a Genova il 19 aprile 1970,

dott. Gamba Cinzia, nata a Brescia il 2 febbraio 1971,

prof. Larizza Silvia Maria, nata a Pavia il 7 marzo 1948,

prof. Magnani Mariella, nata a Lomello (Pavia) il 3 luglio 1949,

prof. Silvestri Elisabetta, nata a Novi Ligure (Alessandria) il 15 novembre 1954,

prof. Taruffo Michelino, nato a Vigevano (Pavia) il 12 febbraio 1943,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento dell'«Università degli studi di Pavia», con sede legale in Pavia, Strada Nuova n. 65, codice fiscale n. 80007270186 e P.IVA 00462870189, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 7 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09361

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 2010.

Modifica dei decreti adottati ai sensi degli articoli 6 ed 11 del decreto legislativo n. 239 (White list con i quali è attuabile lo scambio di informazioni), ed ai sensi degli articoli 2, 110 e 167 del TUIR (black list Stati e territori aventi regime fiscale privilegiato).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 83, lettera *n)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale introduce l'art. 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale viene stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;

Visto l'art. 1, comma 88, della suddetta legge n. 244 del 2007, il quale dispone che fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 168-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, e successive modificazioni, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera *c)*, del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;

Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Visto l'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, del 23 settembre 2003, serie L 236;

Tenuto conto che l'Allegato II del citato Atto, punto 9 «Fiscalità», enumera, tra gli Atti che formano oggetto di adattamento, la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette, e che pertanto si rende applicabile, con la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Lettonia, lo scambio delle informazioni necessarie ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996;

Ritenuto che la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta sono Stati membri dell'Unione europea e che le stesse hanno concluso con il Governo italiano dei Protocolli di modifica alle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con i quali viene data una più ampia base giuridica per lo scambio di informazioni;

Tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n. 72/06 del 12 settembre 2006, vertente sulla compatibilità con i principi di diritto comunitario della normativa vigente negli Stati membri dell'Unione europea in materia di imprese estere controllate;

Considerato l'accordo amministrativo tra l'Amministrazione fiscale italiana e quella della Corea del Sud in base al quale l'autorità fiscale coreana si impegna ad effettuare lo scambio di informazioni previsto dall'art. 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito in vigore tra i due Paesi, finalizzato a verificare, mediante il controllo delle transazioni intercorse tra imprese italiane ed imprese domiciliate fiscalmente nella Corea del Sud, che le imprese coreane non usufruiscono dei benefici della Tax incentives Limitation Law;

Ritenuta la necessità di modificare, nelle more della predisposizione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 168-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'elenco degli Stati approvato con il citato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, al fine di procedere ad un aggiornamento dell'elenco medesimo;

Ritenuta, altresì, la necessità di modificare gli elenchi contenuti nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 107 del 10 maggio 1999, n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002 ed emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 2, comma 2-*bis*, 167, comma 4, e 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni

1. All'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, sono inseriti i seguenti Stati:

«Cipro e Lettonia».

Art. 2.

Modifica degli elenchi degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato

1. Dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, sono eliminati i seguenti Stati: «Cipro (Kypros) e Malta (Republic of Malta)».

2. Dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, e successive modificazioni, è eliminato il seguente Stato: «Cipro».

3. Dall'elenco di cui all'art. 3 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, sono soppressi i numeri 3) e 10).

4. Dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2002, e successive modificazioni, è eliminato il seguente Stato: «Cipro».

5. Dall'elenco di cui all'art. 3 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, sono soppressi i numeri 3) e 9).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A09406

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bujor Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bujor Mariana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2003 dalla sig.ra Bujor Mariana, nata a Adjud (Romania) il 9 novembre 1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bujor Mariana coniugata Sargu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09307

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Curmei Elena Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Curmei Elena Alina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2001 dalla sig.ra Curmei Elena Alina, nata a Iasi (Romania) il 9 aprile 1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Curmei Elena Alina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09306

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Alef Gotis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale il sig. Alef Gotis, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomato SSS» conseguito l'11 febbraio 2010 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomato SSS», conseguito l'11 febbraio 2010 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dal sig. Alef Gotis, nato a Siena il giorno 23 maggio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09309

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Jacopo Orazio Soranzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale il sig. Jacopo Orazio Soranzo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomato SSS» conseguito l'11 febbraio 2010 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomato SSS», conseguito l'11 febbraio 2010 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dal sig. Jacopo Orazio Soranzo, nato a Milano il giorno 25 gennaio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09310

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Carole Chenneaux, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Carole Chenneaux, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata SSS» conseguito l'11 febbraio 2010 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata SSS» conseguito l'11 febbraio 2010 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Carole Chenneaux, nata ad Angera (Varese) il giorno 20 gennaio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09311

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Roberta Clerici, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Roberta Clerici, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata SSS» conseguito l'11 febbraio 2010 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata SSS» conseguito l'11 febbraio 2010 presso la « L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Roberta Clerici, nata a Como il giorno 27 aprile 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09312

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Francesca Pini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Francesca Pini, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata SSS» conseguito l'11 febbraio 2010 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata SSS» conseguito l'11 febbraio 2010 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Francesca Pini, nata a Como il giorno 8 luglio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09313

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Veronica Montini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Veronica Montini, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata SSS» conseguito l'11 febbraio 2010 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel D.M. n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata SSS» conseguito l'11 febbraio 2010 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Veronica Montini, nata a Varese l'11 gennaio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09314

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Federica De Vitis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Federica De Vitis, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata SSS» conseguito l'11 febbraio 2010 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel D.M. n. 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata SSS» conseguito l'11 febbraio 2010 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Federica De Vitis, nata a Varese il giorno 11 dicembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09315

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Simone Brambilla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale il sig. Simone Brambilla, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomato SSS» conseguito l'11 febbraio 2010 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomato SSS», conseguito l'11 febbraio 2010 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dal sig. Simone Brambilla, nato a Besana in Brianza (Milano) il giorno 23 maggio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09316

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. José Antonio Martínez López, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. José Antonio Martínez López, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomado en Enfermeria» conseguito in Spagna, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Infermiere»;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomado en Enfermeria», conseguito nel giugno 2009 presso la «Universidad Europea de Madrid» con sede a Villaviciosa de Odón (Spagna), al sig. José Antonio Martínez López, nato a Jaen (Spagna) il giorno 24 dicembre 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. José Antonio Martínez López è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09317

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Isabel Garcia Crespo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Isabel Garcia Crespo, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomada en Enfermeria» conseguito in Spagna al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Infermiere»;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Enfermeria», conseguito nella sessione di gennaio 2010 presso la «Universidad de Valladolid» (Spagna), dalla sig.ra Isabel Garcia Crespo, nata

a Valladolid (Spagna) il giorno 1° novembre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Isabel Garcia Crespo è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09318

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Martina Viehrig, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Martina Viehrig, cittadina tedesca, ha chiesto il riconoscimento del titolo Krankenschwester, conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Krankenschwester», conseguito presso la «Medizinischen Fachschule am Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt» con sede a Lipsia (Germania), in data 31 agosto 1996 dalla sig.ra Martina Viehrig, nata a Meißen (Germania) il giorno 24 aprile 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

2. La sig.ra Martina Viehrig è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09319

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tudose Corina Anisoara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mihai Corina Anisoara, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Tudose;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni

contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2001, dalla sig.ra Tudose Corina Anisoara, coniugata Mihai, nata a Birlad (Romania) il giorno 4 febbraio 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tudose Corina Anisoara, coniugata Mihai, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09308

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lenka Petrová, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 19 maggio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lenka Petrová nata a Nitre (Repubblica Slovacca) il giorno 6 luglio 1984, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Magister farmácia "Mgr"» rilasciato in data 4 giugno 2008 con il n. M21041 dalla Univerzita Komenského - Bratislave - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Magister farmácia "Mgr"» rilasciato dalla Univerzita Komenského - Bratislave - Repubblica Slovacca - in data 4 giugno 2008 con il n. M21041 alla sig.ra Lenka Petrová, nata a Nitre (Repubblica Slovacca) il giorno 6 luglio 1984, di cittadinanza slovacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Lenka Petrová è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09303

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbara Pallhuber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista di medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 26/05/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Barbara Pallhuber nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 28 luglio 1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Innere Medizin» rilasciato in data 21 aprile 2010 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärztin für Innere Medizin» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 21 aprile 2010 alla sig.ra Barbara Pallhuber, nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 28 luglio 1977, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2.

La sig.ra Barbara Pallhuber già iscritta all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09304

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Valeria Dudics, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in allergologia ed immunologia clinica e di medico specialista in reumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 25 maggio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Valeria Dudics nata a Nyregyhaza (Ungheria) il giorno 3 luglio 1973, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doctorem Medicinae Universae» rilasciato in data 20 settembre 1997 con il n. 65-53/1997 dalla Università di medicina di Debrecen - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 25 maggio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Valeria Dudics ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Reumatológia» rilasciato in data 28 novembre 2001 con il n. 1488/2001 dal Comitato per l'abilitazione e la formazione professionale sanitaria di grado superiore di Budapest - Ungheria - al fine di avvalersi, in Italia, dei titolo di medico specialista in Reumatologia ed il riconoscimento del proprio titolo di «Klinikai immunológia és allergológia» rilasciato in data 24 maggio 2005 con il n. 820/2005 dal Comitato nazionale di esami di Budapest- Ungheria - al fine di avvalersi, in Italia, dei titolo di medico specialista in Allergologia ed immunologia clinica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Doctorem Medicinae Universae» rilasciato in data 20 settembre 1997 con il n. 65-53/1997 dalla Università di medicna di Debrecen - Ungheria - alla sig.ra Valeria Dudics, nata a Nyregyhaza (Ungheria) il giorno 3 luglio 1973, di cittadinanza ungherese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Valeria Dudics è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Reumatológia» rilasciato dal Comitato per l'abilitazione e la formazione professionale sanitaria di grado superiore di Budapest- Ungheria - in data 28 novembre 2001 con il n. 1488/2001 ed il titolo di «Klinikai immunológia és allergológia» rilasciato in data 24 giugno 2005 con il n. 820/2005 dal Comitato Nazionale di Esami di Budapest - Ungheria alla sig.ra Valeria Dudics, nata a Nyregyhaza (Ungheria) il giorno 3 luglio 1973, di cittadinanza ungherese, sono riconosciuti quali titoli di medico specialista in Reumatologia e di medico specialista in Allergologia ed immunologia clinica.

Art. 4.

La sig.ra Valeria Dudics, previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in reumatologia e di medico specialista in allergologia ed immunologia clinica, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione le avvenute annotazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09305

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Giovanna Millico, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Giovanna Millico, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della qualifica professionale di parrucchiera conseguito nella Repubblica federale di Germania presso la Scuola professionale «Otto-UmfiredSchule» di Ntirtingen (D), dopo un percorso formativo triennale, con esami sostenuti innanzi alla commissione esaminatrice all'uopo proposta dalla Corporazione artigiana dei parrucchieri di Ntirtingen-Kirchheim Teck, che ne ha accertato l'abilitazione, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto i titoli dell'interessata idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Giovanna Millico, cittadina italiana, nata a Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani) in data 14 ottobre 1983, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 12 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A09368

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Daria Baiocchi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Daria Baiocchi;

Visto il Diploma accademico, vecchio ordinamento, in Lettere conseguito presso l'Università di Bologna;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005 n. 39, è esonerata dalla conoscenza della Lingua Italiana, in quanto italiana con una formazione primaria, secondaria e accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondaria: «diploma accademico di II livello in Discipline Musicali – Pianoforte» conseguito il 2 aprile 2008 presso il Conservatorio di Musica «G.B. Martini» di Bologna;

titolo di abilitazione all'insegnamento: corso di formazione artistica di 2° livello in Musica (Pianoforte) «Getuigschrift HBO-Master of Music – Piano» rilasciato dalla «Codarts – hogeschool voor de kunsten» di Rotterdam (Paesi Bassi) il 26 agosto 2009, posseduto dalla cittadina italiana Daria Baiocchi nata a Ascoli Piceno il 14 aprile 1978, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di abilitazione:

77/A- Strumento musicale – pianoforte.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A09347

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Mariann Nyeste, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Mariann Nyeste;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione;

Vista la Laurea specialistica in «Biodiversità e Biomonitoraggio degli ecosistemi terrestri» conseguita il 28 marzo 2009 presso l'Università degli studi di Trieste;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della documentazione CELI 5 Doc, relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto è in possesso di laurea specialistica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. N. 11050 del 29 ottobre 2009 con il quale il titolo sottoindicato è stato riconosciuto abilitante anche all'insegnamento della classe di concorso 60/A – Scienze naturali, Chimica e geografia, Microbiologia;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 11628 datato 5 novembre 2009 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 8158 del 15 giugno 2010, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «EGYETEMI Oklevél – Biológussá és angol – magyar szakfordítóvá» T- 291/2006 – FI 17198 with «Master Degree» –biologa e traduttrice professionale inglese-ungherese – insegnante di biologia, rilasciato il 29 giugno 2009 dall'Università di Debrecen (Ungheria), posseduto dalla prof.ssa. Mariann Nyeste, cittadina ungherese nata a Miskolc (Ungheria) l'8 gennaio 1982, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, per la classe di abilitazione:

59/A – Matematica, scienze nella scuola secondaria di I grado

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A09348

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa María De Los Angeles San José García, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa María De Los Angeles San José García;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più paesi;

Visto il certificato degli esami superati nel corso di laurea triennale in Lingue e culture straniere (11 – classe delle lauree in lingue e culture moderne), rilasciato il 28 aprile 2009 dall'Università degli studi di Roma Tre;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana – Livello C2 – CELI 5 DOC, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 890 datato 9 febbraio 2010 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 9402 del 20 giugno 2010, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Titulo de Maestra de Primera enseñanza» rilasciato il 15 settembre 1973 dalla scuola normale di Barcellona (Spagna), posseduto dalla cittadina spagnola María De Los Angeles San José García, nata a Hontoba (Gualadajara) - Spagna - il 23 novembre 1949, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di abilitazione o di concorso:

45/A «Lingua straniera – Spagnolo»;

46/A «Lingue e civiltà straniere – Spagnolo».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A09349

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Cristina Ileana Mărginean Cociş, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza del 18 ottobre 2008 presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Cristina Ileana Mărginean Cociş;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota 14 gennaio 2009 – prot. n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto il titolo di laurea in «Lingue e letterature straniere» conseguita il 1° aprile 2004 presso l'Università degli studi di Udine;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della documentazione «CELI 5 Doc», relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto è in possesso di laurea conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un titolo assimilato, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 206/2007, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 4111 datato 20 aprile 2009 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 8724 del 23 giugno 2010, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale:

«Diplomă de Bacalaureat» serie N Nr. 089150 conseguito nella sessione di giugno 1995 presso Scolii Normale «Eftimie Murgu» di Timosoara (Romania);

«Atestat» serie C Nr. 036074 rilasciato il 15 giugno 1996 dalla Scolii Normale «Eftimie Murgu» di Timosoara - distretto di Timis, în domeniul «Pedagogie» – preparazione di qualifica professionale e pratica di Maestra, posseduto dalla cittadina romena Cristina Ileana Mărginean Cociş, nata a Timişoara (Romania) il 22 settembre 1976, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, con specializzazione in inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A09350

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Marina Laura Cantamutto, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Marina Laura Cantamutto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2010, certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC, con prova orale aggiuntiva, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un diploma che attesta un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale posseduta;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Licenciada en Letras Modernas» conseguito presso Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Filosofia y Humanidades - il 2 aprile 2003, posseduto dalla cittadina italiana Marina Laura Cantamutto nata a Santa Fe (Argentina) il 12 dicembre 1976, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A – Seconda lingua straniera (Spagnolo);

46/A - Lingue e Civiltà straniere (Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A09351

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, al prof. Nicolae Hortopan, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata dal prof. Nicolae Hortopan, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota di febbraio 2008 con la quale è stata sospesa, in via cautelare, la richiesta di riconoscimento della formazione professionale dell'interessato sprovvista del certificato di «Definitivatul»;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educatier, Cercetării şi Inovării, Centrul national de recunoaştere si echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato ha conseguito, nella sessione di maggio 2010 il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, dei citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per il quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post-secondaria: diplomă de licentă in muzică» specializarea «vioară» rilasciato dal Conservatorul de muzică «Ciprian Porumbescu» din Bucareşti di Iasi (Romania), posseduto dal prof. Nicolae Hortopan, cittadino italiano nato a Pucioasa (Romania) il 18 marzo 1952, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente per la classe di concorso:

77/A - Strumento musicale nella scuola media - Violino.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A09352

DECRETO 28 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Yazmina Maria Herguido Sifre, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Yazmina Maria Herguido Sifre;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 28 maggio 2010, il certificato di conoscenza della lingua italiana – Livello C2 – CELI 5 DOC - presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alle professioni corrispondenti a quelle per le quali l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alle professioni corrispondenti a quelle per le quali l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007 l'esercizio della professione di insegnante di scuola primaria è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un titolo che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre anni;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione di docente di scuola secondaria è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un diploma che attesta il compimento di un ciclo di studi della durata minima di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che la formazione didattico pedagogica, ai fini dell'insegnamento, conseguita con il titolo di «Maestra – especialidad in Educación Física» sotto indicato è valida anche per l'insegnamento nella scuola secondaria superiore, così come stabilito dalla «Ley Orgánica» 1/1990 del 3 ottobre dello Stato membro di origine;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. I titoli di formazione professionale:

titolo post secondario di «Maestra – especialidad in Educación Física» rilasciato il 17 luglio 2000 dall'Universitat de València (Spagna);

titolo di «Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte» conseguita il 7 luglio 2003 presso l'Universidad Católica San Antonio di Murcia (Spagna), posseduti dalla cittadina spagnola Yazmina Maria Herguido Sifre, nata a Toledo (Spagna) il 22 settembre 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono rispettivamente titoli di abilitazione all'esercizio della professione di docente:

nella scuola primaria;

e nella scuola secondaria – classi di concorso o abilitazione:

29/A - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

30/A - Scienze motorie e sportive.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A09353

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 luglio 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «AgroService R&S S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visti i decreti di riconoscimento al Centro «AgroService S.n.c.» con sede legale in via Camaggio, 25/A – 70031 Andria (Bari), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 37831 del 15 ottobre 2004 e prot. n. 32382 del 1° giugno 2006 e successive modificazioni;

Vista la nota protocollo n. 5933 del 6 marzo 2009 con la quale il Centro in questione comunica la modifica della ragione sociale da «AgroService S.n.c.» a «AgroService R&S S.r.l.»;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 21-22 gennaio 2010 presso il Centro «AgroService R&S S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» dell'11 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «AgroService S.n.c.» con sede legale in via Camaggio, 25/A – 70031 Andria (Bari), riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con i decreti ministeriali prot. n. 37831 del 15 ottobre 2004 e prot. n. 32382 del 1° giugno 2006 e successive modificazioni, modifica la propria ragione sociale in «AgroService R&S S.r.l.».

2. Il Centro «AgroService R&S S.r.l.», con sede legale in via Camaggio, 25/A – 70031 Andria (Bari), è riconosciuto idoneo a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/95);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/95);

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro «AgroService R&S S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 21-22 gennaio 2010.

2. Il Centro «AgroService R&S S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

Il direttore generale: BLASI

10A09354

DECRETO 12 luglio 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Agroblu S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE

della competitività per lo sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di conformità al centro «Agroblu S.r.l.» con sede legale in via San Bernardo, 35 - 20017 Rho (Milano), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 18065 dell'11 ottobre 2007;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 8 gennaio 2010 presso il centro «Agroblu S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» dell'11 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Agroblu S.r.l.» con sede legale in via San Bernardo, 35 - 20017 Rho (Milano), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui riguarda anche i settori di attività «Aree non agricole», «Concia delle sementi» e «Conservazione post-raccolta».

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Agroblu S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata l'8 gennaio 2010.

2. Il centro «Agroblu S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

Il direttore generale: BLASI

10A09355

DECRETO 16 luglio 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Terra di Bari»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 17 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2007, con il quale la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari con sede in c.so Cavour, 2 - Bari, è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 17 luglio 2007, data di emanazione del decreto in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terra di Bari ha comunicato di confermare la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Terra di Bari» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Terra di Bari» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 17 luglio 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari con decreto 17 luglio 2007, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 17 luglio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A09359

DECRETO 21 luglio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15, della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, presentata in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n.108 dell'11 maggio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini» in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 del'annesso disciplinare di produzione, la base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo, ai fini della rivendicazione della denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» vin santo di Vigoleno, deve essere adeguata, entro la quinta vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.

2. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini» vin santo di Vigoleno, potranno usufruire della denominazione medesima.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI PIACENTINI"

ARTICOLO 1

La denominazione di origine controllata dei vini "Colli Piacentini", obbligatoriamente seguita da una delle seguenti menzioni o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni: Monterosso Val d'Arda (anche nella tipologia frizzante e spumante), Trebbianino Val Trebbia (anche nella tipologia frizzante e spumante),Valnure (anche nella tipologia frizzante e spumante), Barbera (anche nella tipologia frizzante), Bonarda (anche nella tipologia frizzante) Malvasia (anche nella tipologia frizzante, spumante e passito), Pinot grigio (anche nella tipologia frizzante e spumante), Pinot nero (anche nella tipologia frizzante e spumante), Sauvignon (anche nella tipologia frizzante), Cabernet Sauvignon, Chardonnay (anche nella tipologia frizzante e spumante), Novello, Vin Santo, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La tipologia Vin Santo qualora prodotta nella sottozona di Vigoleno e risponda alle specifiche condizioni previste dal presente disciplinare di produzione può usare la menzione "Vin Santo di Vigoleno".

ARTICOLO 2

I vini a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" di cui all'articolo 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :

"Colli Piacentini" Monterosso Val d'Arda
Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco: dal 20 al 50%;
Trebbiano Romagnolo e Ortrugo: dal 20 al 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di Bervedino e/o Sauvignon ed altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 30%;

"Colli Piacentini" Novello
Pinot nero e/o Barbera e/o Croatina (localmente denominata Bonarda): minimo 60% ;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 40%;

"Colli Piacentini" Trebbianino Val Trebbia
Ortrugo: dal 35 al 65%
Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco: dal 10 al 20% ;
Trebbiano Romagnolo e Sauvignon: dal 15 al 30% ;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo 15%;

"Colli Piacentini" Valnure
Malvasia di Candia aromatica: dal 20 al 50%;
Trebbiano Romagnolo e Ortrugo: dal 20 al 65%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%;

"Colli Piacentini" Vin Santo
Malvasia di Candia aromatica e/o Ortrugo e/o Sauvignon e/o Marsanne e/o Trebbiano Romagnolo: minimo 80%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 20%;

"Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno
Santa Maria e Melara minimo 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Bervedino e/o Ortrugo e/o Trebbiano Romagnolo, nella misura massima del 40%;

"Colli Piacentini" seguita da una delle seguenti menzioni di vitigno: **Barbera, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Grigio, Sauvignon**
corrispondente vitigno: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%;

"Colli Piacentini" Malvasia
Malvasia di Candia aromatica: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

ARTICOLO 3

I) **La zona di produzione del vino "Colli Piacentini" Monterosso Val d'Arda** comprende la porzione dei territori collinari dei comuni di Vernasca, Alseno, Lugagnano, Castell'Arquato, Gropparello e Carpaneto in provincia di Piacenza, particolarmente idonea per conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona è così delimitata:
Da una linea che, partendo dall'abitato di Vernasca segue la provinciale Vernasca - Castell'Arquato in direzione di Lugagnano fino ad incontrare, in prossimità di loc. Cà Bianca, il confine fra Lugagnano e Vernasca. Segue tale confine fino ad incontrare, in prossimità di quota 318, la strada che collega Lugagnano al parco provinciale. Da questo punto raggiunge il bivio della cappella di Madonna del Piano (quota 255) per imboccare la strada dei Ronchi che percorre fino ad inserirsi, poco prima di questo abitato, sulla carrareccia che conduce a case Costa. Segue tale carrareccia fino ad imboccare la strada, che passando per case Castellaro (quota 259), giunge a Prato Ottesola, con la quale si identifica.
Da qui, la linea di delimitazione risale il corso del Torrente Ottesola fino alla sorgente, indi si identifica con una spezzata ideale che congiunge successivamente la sorgente del Torrente Ottesola con quota 382: quota 382 con quota 302: quota 302 e con il punto di incontro, sito sul greto del Torrente Chero, fra i
confini dei comuni di Gropparello, Carpaneto e Lugagnano. Segue il confine tra i comuni di Lugagnano e Gropparello in direzione sud ovest fino a raggiungere quota 350. Da questo punto si inserisce sulla strada per i Magnani (quota 382), Mandola e Castellana proseguendo fino al bivio di Bersani (quota 427), indi segue la strada che, passando per Casello (quota 366) giunge all'incrocio per Gropparello a quota 357.
Da qui giunge a Barzano seguendo la carrareccia che passa per case Gazzotti. Da Barzano segue il tracciato stradale che, passando per case Berti, quota 450, quota 460, giunge a Case Banzola, indi prosegue per Cà Fogliazza e scende al Torrente Riglio. Discende lungo il corso del sopracitato torrente fino all'altezza di Casa Nuova Riva (in comune di Carpaneto). Da questo punto raggiunge in linea retta il tracciato stradale che, passando per Casa Nuova Riva, Torre Confalonieri, Borgo Paglia, Piacentino, La Turca di Sopra, la Fornace Vecchia, attraversa il Torrente Chero, tocca Case Bruciate e giunge al confine comunale fra Carpaneto e Castell'Arquato.

Segue detto confine fino ad incontrare la provinciale Carpaneto - Castell'Arquato che percorre fino al bivio per Vigostano (quota 118); da questo punto, la linea di delimitazione prosegue lungo il tracciato stradale che tocca successivamente Vigostano, Giarola e Colombarola. Da Colombarola segue la strada dei Doppi fino al punto in cui detta strada si affianca al rio Chiozzo: da qui segue la carrareccia che congiunge il suddetto Torrente con Torre Gazzola. Da Torre Gazzola, la linea di delimitazione segue il tracciato stradale che tocca successivamente le Ferriere, C.Nuove Remondini, la Fornace e la Sforzesca. Da questo punto segue la carrareccia che scende al greto del Torrente Arda il cui corso risale fino ad immettersi sulla carrareccia che collega il greto del Torrente Arda con Cinta Anguissola.
Da questo punto segue l'intero tratto di strada che collega Cinta Anguissola con la strada Salsediana (strada per Salsomaggiore). Si immette quindi sulla Salsediana (a quota 145) e la segue toccando successivamente San Rocchino, Crocetta, Castelnuovo Fogliani, il Monastero e giunge a quota 155 all'altezza di C.Belvedere. Da quota 135 segue il tracciato stradale che passa per Cà Lolini, la Persica e raggiunge il confine con la provincia di Parma a quota 124.
Da questo punto la linea di delimitazione si identifica con il confine tra la provincia di Piacenza e di Parma e, successivamente, sempre seguendo tale confine, incontra il Torrente Stirone il cui corso risale fino alla confluenza del torrente Borla (quota 259). Risale il Torrente Borla fino ad incontrare (quota 262) la provinciale per la Borla. Comini, Ronca che segue, fino ad incontrare nei pressi di Ronca la provinciale da Bore a Vernasca che percorre fino all'abitato di Vernasca.

II) La zona di produzione del vino "Colli Piacentini" Trebbianino Val Trebbia comprende la porzione collinare della Val Trebbia e parte della Val Luretta particolarmente idonee a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare. Tale zona include parte dei territori dei comuni di Bobbio, Coli, Travo, Rivergaro, Gazzola e Agazzano in provincia di Piacenza ed *è così delimitata*:
da una linea che, partendo dall'abitato di Rivergaro segue il trattato originale della strada statale n° 45 in direzione di Piacenza fino alla località Niviano Castello. Prosegue quindi lungo la strada provinciale per Grazzano Visconti fino ad incontrare il rio della Bosella in prossimità di quota 127 e il cui corso risale fino ad incontrare il confine comunale tra Rivergaro e Vigolzone (quota 149).
Segue, piegando a destra, detto confine fino a raggiungere, in prossimità di quota 632 (M.Dinavolo) il confine comunale fra Vigolzone e Travo. Segue successivamente l'intero tratto di confine tra i comuni di Vigolzone - Travo e Travo - Bettola giungendo così in prossimità della confluenza del rio Moini con il Torrente Perino. Risale il corso del Torrente Perino fino alla confluenza con rio Cane.
Segue quindi l'ultimo tratto del rio Cane fino a quota 509. Indi devia in direzione nord-ovest sul sentiero che porta al bivio (quota 546) per la strada dei Boioli. Da quota 546 segue la strada per Case Boioli fino ad incontrare, a quota 520, il rio Armelio. Segue il corso del rio Armelio fino a quota 274. Da qui devia lungo una carrareccia che passa per quota 290 (sopra Ponte) e prosegue per quota 340, fino ad incrociare il rio Secco. In questo punto segue il confine del comune Bobbio - Coli lungo le quote 410, 324, 267, 517 e raggiunta l'altezza di quota 424, devia lungo la carrareccia che, passando per Roncaiolo, risale quota 488 fino a quota 366.
Da qui si immette sulla strada che, superando le quote 381 e 429 (dove incrocia il rio Torusso), sfiora la località Scabbiazza dove all'altezza della quota 430 scende lungo il rio Scabbiazza fino alla strada statale n° 45 (quota 248). Risale la strada statale n° 45 e dopo il Ponte Barberino al Km. 99, risale una carrareccia che passa per Case Nuove (quota 400), Cascina Costa (quota 494). Da qui si immette sulla strada che passa a quota 473, successivamente risale un rivo che, a quota 561 (all'altezza del Poggio Pianone) incrocia il confine del comune di Bobbio e Coli. Segue questo confine passando per cascina Fontana del Gallo e per Case Poggiolo, arrivando a quota 585. Da quota 585, lungo una linea ideale, scende sulla strada statale n° 45 al Km 91. Risale la strada fino al Km 90, da dove oltrepassa il fiume Trebbia a quota 324.
Da qui segue i meandri del Trebbia di San Salvatore, dai quali risale lungo una carrareccia che superate le quote 456 e 492 giunge a cascina Riva (quota 496) cascina Biase (quota 490). Prosegue per la strada che tocca le quote 477, 454 (sopra Case Caldarola), 515 e 336 dove incrocia il Torrente Bobbio. Risale questo torrente fino a quota 359: da qui devia a destra risalendo il rio d'Assalto fino a quota 496. In questo punto si inserisce sulla strada per i Brugnoni che successivamente, toccando le quote 581, 587, 591 (casa Sermase), 562 (Villa Pegni), 562 (Casa Pegni), 581 (Cà Borelli) sorpassa il fosso delle Lubbie e prosegue per quota 505 per inserirsi sulla strada che porta a Degara dove, a quota 500, incrocia il rio Fontana. Da qui prosegue lungo la carrareccia, che passando per quota 469 e quota 359 (rio della Lubbia), risale per la strada di Casa Muggione (quota 424). Cà del Bosco (quota 497) e, dopo aver attraversato il rio del Gatto, scende a quota 430 per risalire a case Poggio, fino a raggiungere Areglia (quota 378).

Da questo punto, attraverso le quote 416, 438 e 434 raggiunge Nosia (quota 429), da dove prosegue per una carrareccia che tocca le quote 450, 435, 410, 372. Risale quindi la strada proveniente da Freddezza e, dopo aver superato la quota 400, devia a destra lungo una carrareccia che passa per quote 367 e 337 dove incrocia il rio Dorba. Risale lungo un rivo di sinistra del rio Dorba stesso e giunge a Parcellara (quota 490) da cui scende lungo la strada fino a quota 445. Da qui devia per la carrareccia che passa per le quote 439, 405, 389 sulla cui direzione incrocia il confine comunale tra Travo e Bobbio. Risale questo confine raggiungendo quota 671 ed indi, seguendo la strada, che passando per Pietra (quota 559), Termine Grosso, confluisce in prossimità di quota 443, sulla rotabile che porta a Chiesa di Bobbiano. Da qui segue la strada per Cascina (quota 503) indi la carrareccia per Costa del Grillo (quota 608) e Cà del Bulla e prosegue fino ad incrociare il confine comunale tra Travo e Gazzola che segue fino al Torrazzo; percorre , verso nord-ovest, la strada comunale del Torrazzo fino al bivio (quota 314), di Momeliano. Scende la strada che porta al quadrivio di Lisignano.
Indi prende la strada per Agazzano e si identifica con la strada provinciale che conduce a Pianello Val Tidone fino ad incontrare il quadrivio nei pressi di località Passano; prosegue verso nord sulla strada che porta a Sarturano per le quote 192, 174, 131, 128 e indi in entrata sud di Sarturano (quota 134). Da Sarturano verso est, giunge a Rivasso. Prende per C.Amola, segue la strada fino a quota 122, si identifica con il torrente Luretta per breve tratto verso sud, indi a quota 127 verso est passa per quota 131 e arriva da nord a Gazzola. Attraversa il paese di Gazzola (per breve tratto verso sud) quindi per la strada provinciale Gazzola - Rivalta.
Segue detta strada fino ad incrociare la provinciale Gragnano - Travo (in località Scuola) che percorre fino a Rivalta Trebbia. Indi raggiunge in direzione sud-est il fiume Trebbia con cui si identifica fino all'altezza dell'abitato di Rivergaro, da dove si è partiti.

III) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino **"Colli Piacentini" Valnure** comprende la porzione collinare della Val Nure particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare. Tale zona include in parte i territori amministrativi dei comuni di San Giorgio Piacentino, Vigolzone e Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza.

Tale zona è così delimitata:

Partendo dal confine fra Carpaneto Piacentino e San Giorgio Piacentino sul torrente Riglio in prossimità di Viustino (La Bottega), il limite segue in direzione ovest la strada per Godi che attraversa e proseguendo sempre nella stessa direzione giunge a Rizzolo, segue quindi in direzione sud-ovest la strada che, superato Torrano, giunge a La Fratta da dove piega verso ovest e prosegue per M. o dei Fiaschi (quota 178) prende quindi il sentiero verso nord-ovest fino ad attraversare il Torrente Nure ed incrociare il confine comunale tra Ponte dell'Olio e Vigolzone.
Prosegue in direzione nord-est lungo tale confine prima e poi su quello tra Vigolzone e San Giorgio Piacentino fino all'altezza della strada che dal greto del Torrente Nure conduce in direzione ovest a Stradella, segue tale strada e da Stradella attraversa Cà Sgorbati prosegue verso ovest lungo la strada che tocca M.Italia e lungo il canale raggiunge la strada per Grazzano Visconti in prossimità del Km 11,900. Segue tale strada per circa 200 metri in direzione nord e quindi, verso ovest il canale che lo attraversa toccando le quote 142 e 147 fino a raggiungere il confine comunale di Vigolzone in prossimità della quota 143; prosegue lungo tale confine verso sud e quindi sempre sul medesimo in direzione ovest, lungo il P. del Castellano ed il T.Spettine, incrociando in confine del comune di Ponte dell'Olio sul T.Nure.
Da qui, in direzione sud-est prima ed est poi segue quest'ultimo confine comunale ed al T.Riglio risale verso nord sino ad incrociare, in prossimità di Bianconi, quello di San Giorgio Piacentino: prosegue in direzione nord-est lungo il corso del T.Riglio fino a chiudere la delimitazione in località La Bottega.

IV) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino **"Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno** comprende la porzione collinare compresa fra la Valle dell'Ongina e la Valle dello Stirone particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona include una parte del territorio amministrativo del Comune di Vernasca in provincia di Piacenza, *così delimitato:*
partendo, a nord, in località Riocorto, dall'incrocio fra il Torrente Ongina e il confine del Comune di Vernasca, verso nord, segue il ciglio destro del Torrente Ongina fino all'ansa in prossimità di quota 125, segue l'ansa e risale la carraia a quota 159, segue la strada dritta ad ovest di Colle S.Giuseppe fino a quota 186 quindi per la carraia scende a quota 182 sul confine comunale di Vernasca. Segue il confine comunale fino ad incontrare il Torrente Stirone che segna il confine della provincia di Piacenza. Si identifica, verso sud, con il ciglio sinistro del Torrente Stirone fino ad incontrare lo stradello che conduce a quota 173 in località S.Genesio.
Da S.Genesio prosegue lungo la strada comunale fino ai Trabucchi e poi lungo la stessa strada provinciale di Borla fino a quota 234. Quindi sale la strada comunale dei Baroni passando per Perpiano e scende fino ad incrociare il ponte sul Torrente Ongina. Segue, verso nord, il Torrente Ongina e si identifica con esso fino a ritornare al punto di partenza in località Riocorto.

V) La zona di produzione delle uve idonee alla produzione dei vini **"Colli Piacentini" Barbera, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Chardonnay,Malvasia, Novello, Pinot grigio, Pinot nero,Sauvignon, Vin Santo,** comprende il territorio a vocazione viticola delle colline piacentine ed include, in provincia di Piacenza, l'intero territorio amministrativo di: Caminata (escluso le isole amministrative in provincia di Pavia), Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ziano Piacentino, ed in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Coli, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca e Vigolzone.

Tale zona è così delimitata:
Partendo dall'entrata sud nel centro abitato di Borgonovo Val Tidone, il limite segue verso ovest la strada per Moretta e, superata costera Moretta all'incrocio con il R.Torto, risale verso nord tale corso d'acqua ed all'ansa successiva la quota 91 all'altezza di Polesera, segue verso nord-ovest per la strada che conduce a C.na Montezella. Da C.na Montezella segue quindi la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge C.Cavo Perletti sulla strada per Castel San Giovanni: prosegue quindi lungo tale strada verso sud per breve tratto e, all'altezza della quota 93 segue, in direzione ovest, quella per C.Perduta e C.Pradella fino al r.Gambero per proseguire poi lungo tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e seguire poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci: lungo questa verso sud-ovest attraversa Fornaci quindi Casanova e, proseguendo, passa a sud di C.Merlino e raggiunge il confine della provincia in prossimità della quota 96 sul T.Bardonezza.
Segue, in direzione sud, il confine provinciale attraversa il lago di Trebecco e, proseguendo sempre sul confine provinciale in direzione sud-ovest, raggiunge, a quota 779, il Roccone, nel comune di Nibbiano; segue quindi la strada verso nord per Cà dei Giorgio (quota 653) e da tale località segue verso sud e poi est la carrareccia per la Cà dei Follini. Da questa località prosegue verso sud-est per la strada che attraversa Cà Bazzari e, a quota 683 segue quella per Lazzarello, attraversando prima la quota 753 e, superato Lazzarello, raggiunge proseguendo sempre verso sud, prima Cà di Lazzarello, poi case Bianchi, sul proseguimento arriva alla quota 665, laddove la strada incrocia il corso d'acqua che confluisce nel rio della Fornace dell'Aia, a quota 550, segue quindi, da quota 665, prima l'affluente e poi quest'ultimo corso d'acqua sino alla confluenza nel T.Tidoncello Merlingo, lungo il quale risale verso nord-est sino alla confluenza a quota 388, con il T.Tidoncello di Sevizzano.
Da quota 388 risale il Torrente Tidoncello e, a sud di Marzonago. Prosegue in direzione est per il rio Sereno, toccando le quote 493 e 532, dove raggiunge la strada per Sevizzano; prosegue lungo questa in direzione sud, costeggia il centro abitato di Sevizzano ad ovest e segue verso est la strada per C.Saliceto (quote 695). Da C.Saliceto segue la strada in direzione nord-est fino a raggiungere a quota 708 il confine comunale di Piozzano. Prosegue lungo questi in direzione sud sino ad incrociare quello di Travo a quota 801, segue quindi quest'ultimo confine in direzione sud-est ed alla quota 681, all'incrocio con la strada per Scarniago, prosegue verso nord-est, lungo questa attraversa il centro abitato di Scarniago e proseguendo raggiunge Madellano segue verso nord e poi est la strada che, passando per le quote 560, 554, 477, incrocia quella per Chiosi; prosegue lungo quest'ultima verso sud, toccando i centri abitati di Termine Grosso e Pietra e raggiunge poi, a quota 671, nuovamente il confine comunale di Travo; discende lungo questi in direzione sud ed in località Cappaia, all'altezza di Ronda Nera, lascia il confine per seguire verso ovest il sentiero che attraversa le quote 389, 405, 439 ed a quota 445 incrocia la strada per Parcellara, segue tale strada verso

nord-ovest e raggiunge Parcellara da dove segue verso ovest il fosso affluente di sinistra del Rio Dorba; dalla confluenza risale, per breve tratto, il rio Dorba; ed a quota 337 risale verso ovest un affluente di destra del medesimo corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Freddezza; percorre questa verso sud ed all'altezza di Cosenzio, in prossimità della quota 372, segue verso ovest la strada che passa a nord di Freddezza, tocca quota 410, attraversa Marumoni (quota 435) e raggiunge Nosia (quota 429).

Da Nosia segue il sentiero per Areglia toccando le quote 434, 438, 416 e da Areglia prosegue per la carrareccia che attraversa case il Poggio e raggiunge la strada per Gobbi: prosegue lungo questa per il breve tratto (250 metri) verso sud e quindi nella stessa direzione per il sentiero che tocca le quote 416, 430, attraversa rio del Gatto e raggiunge Cà del Bosco (quota 497). Da Cà del Bosco segue, in direzione sud-est, il sentiero che attraversa la quota 526 e raggiunge alle pendici occidentali di M.Spanna la strada per Mezzano Scotti; prosegue nella stessa direzione lungo tale strada per Mezzano Scotti; prosegue nella stessa direzione lungo tale strada fino ad incrociare, superato C.Muggione, l'acquedotto (331).

Prosegue lungo quest'ultima strada verso ovest ed all'incrocio con il rio della Lubbia (quota 359) segue il sentiero in direzione ovest fino all'incrocio con la strada per Centomerli, risale questa verso nord per breve tratto e, all'altezza della quota 469, prosegue verso ovest e sud-ovest per il sentiero che passa a sud della quota 519; attraversa le quote 503, 535 e, sul proseguimento per una retta, raggiunge la strada per Degara: su tale strada prosegue verso ovest, attraversa il fosso delle Lubbie e, dopo circa 500 metri, prende il sentiero per Cà Borelli (quota 581) e quindi quello in direzione sud attraverso C.Mazucca e, sul proseguimento verso sud e sud-ovest, passando a sud di C.Vignola, raggiunge C.Pegni inferiore (quota 562).

Indi segue la strada in direzione ovest toccando Villa Vegni, C.Sermase e Valle per raggiungere la S.S. 461in prossimità del Km 52.300; discende verso sud lungo questa ed a Campore prende la strada che in direzione nord incrocia a quota 496 il rio d'Assalto; discende questo corso di acqua verso sud fino alla confluenza con il T.Bobbio (quota 359) per proseguire poi lungo il sentiero che costeggia tale corso d'acqua in direzione est, e giunto alla quota 336, prosegue verso sud-ovest lungo il sentiero che raggiunge la strada per C.Fontanini; prosegue lungo questa verso sud-est toccando le quote 515, 477 e, alla quota 490 (C.Piani), prosegue in direzione est per il sentiero che tocca la quota 317 e raggiunge, a quota 321, la strada per Bobbio: prosegue lungo questa verso sud e passando ad ovest di C.Biase segue verso est per il sentiero che attraverso la quota 490 raggiunge la strada per C.Riva in prossimità della quota 446, percorre tale strada verso sud, raggiunge rio Riva e quindi verso nord-est segue il sentiero e raggiunge quota 456 per piegare poi in direzione sud-est raggiungendo il fiume Trebbia: risale tale corso d'acqua includendo San Salvatore e quindi seguendo il confine del comune di Bobbio, raggiunge al Km 90 la s.s. di Val Trebbia n° 45.

Prosegue verso nord lungo tale strada e, alla quota 325 (Km 90) segue, in direzione est, una retta immaginaria che incontra la strada per Coli alla quota 585 sul confine comunale di Bobbio; prosegue verso nord lungo tale confine fino a Poggio Pianone incrociando un affluente di destra del fiume Trebbia, lo discende verso nord e, all'incrocio con la strada per C.Costa (quota 475), prosegue nella stessa direzione lungo questa raggiungendo C.Costa (quota 494). Da quota 494, segue verso nord il sentiero che, attraversando il fosso degli Aregli, raggiunge C.Mezza Cappella a quota 399 da dove prosegue verso nord-est per il sentiero che attraversa il fosso degli Armanni e poi piegando a nord-ovest, raggiunge C.Nuova (quota 400) e poi, a quota 356, il fosso che discende dal M. del Lago e confluisce nel Trebbia.

Da quota 356, il fosso che discende dal M.del Lago e confluisce nel Trebbia. Da quota 356 discende questo corso d'acqua e raggiunge il Trebbia per discenderlo poi verso nord fino al ponte di Barberino (quota 242). Prosegue lungo s.s. Val Trebbia e, dopo circa un chilometro verso est a quota 248, risale il rio Scabbiazza e, a quota 430, prosegue verso nord per il sentiero che raggiunge Scabbiazza. Da Scabbiazza segue verso nord la strada per Roncaiolo toccando le quote 429, 381, 366, 352; da quest'ultima quota risale, verso sud-est, il fosso affluente del Trebbia e, in prossimità della sorgente, prosegue per il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge Roncaiolo.

Da Roncaiolo prosegue in direzione sud-est per il sentiero che conduce a Costa Camminata e, superata la quota 424, incrocia nuovamente il confine comnunale di Bobbio lungo il quale prosegue verso est e nord-est e, all'incrocio con il rio Secco, discende il corso d'acqua per circa 200 metri per prendere poi, verso est, il sentiero e quindi la strada per Ponte di Sopra che supera per seguire in prossimità della quota 290 il sentiero che verso est raggiunge il rio Armelio (quota 274). Risale questi verso sud sino alla quota 520, all'incrocio con la strada per Boioli: segue tale strada verso est fino a Casazza toccando le quote 533, 528, 546 e 567. Da Casazza prosegue verso sud sul sentiero che raggiunge quota 509 e, sul proseguimento nella stessa direzione, incrocia il rio Cane: discende quindi tale corso d'acqua e, alla quota 337, all'incrocio con la strada per

Villanova, prosegue verso sud per tale strada. Dopo circa un chilometro alla quota 367, prosegue ad ovest per quella che attraversa Scagliotti e raggiunge Costa Rodi (quota 533).

Da Costa Rodi segue verso sud il sentiero e poi la strada che in prossimità del ponte Verbucone incrocia quella per Biasini, prosegue su quest'ultima, attraversa Biasini e, sul proseguimento verso est, raggiunge il ponte sul Torrente Perino, risale verso nord tale corso d'acqua e, poco dopo M.Vecchio, segue la strada per Bacchetti verso est, passando per la circonvallazione sud (quota 426 e 441), su tale strada prosegue verso est per quella che porta alle case Moline e, proseguendo su quest'ultima, in direzione nord, passa ad est di Bocito e Belito fino a raggiungere a quota 598 case Matteo, da dove, per il sentiero verso ovest raggiunge il confine comunale di Travo.
Prosegue poi lungo questi in direzione nord fino a raggiungere la quota 656, nei pressi di M.Viserano, da dove, in direzione sud-est segue il sentiero che tocca la quota 614 e raggiunge Grilli; da Grilli segue verso est la strada per Cassinari e, proseguendo sulla medesima verso sud-est, raggiunge Torria e poi in direzione sud C.Invaga e, superata la quota 580, ad est di La Lama, raggiunge il bivio per la cava di pietra: dal bivio prosegue verso ovest lungo la strada per C.Mole che supera ed all'incrocio con il T.Olza discende questi verso est sino al ponte in prossimità della quota 323. Dal ponte segue verso sud la strada per breve tratto e poi il sentiero che, in direzione sud-ovest, attraversa le quote 351 e 457 per andare ad incrociare, alla quota 505, la strada per San Bernardino e lungo questa raggiunge tale centro abitato.
Da San Bernardino segue verso est la strada per Selva, l'attraversa e, proseguendo raggunge rio Barbarone (quota 514); ridiscende tale corso d'acqua e, alla confluenza nel rio dell'Osteria, risale quest'ultimo fino ad incrociare la strada in prossimità di C.Osteria: segue tale strada in direzione ovest e a C.Sartori prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere Vigolo toccando la quota 608: da Vigolo segue una linea spezzata immaginaria verso nord-est facendo vertica Castelnardo e raggiungendo poi C.Zani (quota 544) da dove prosegue per la strada che raggiunge quella per Padri; all'incorcio prosegue lungo tale strada in direzione est attraversa Padri, Gragnano di Sotto, e proseguendo verso sud, raggiunge Riglio.
Da Riglio prosegue in direzione sud per la strada che raggiunge Busa e poi Poggio da dove segue il sentiero in direzione sud-ovest raggingendo Generesso: prosegue poi verso sud-est lungo la strada che raggiunge, a quota 407, il T.Riglio da dove risale verso nord-est per quella che raggiunge Montechino in direzione sud-est, segue la strada per Groppo Visdomo da dove verso est per la strada che costeggia le Rocche, raggiunge il rio Freddo a sud di Pierfrancesco, superata Cavadipietra: risale quest'ultimo corso d'acqua e, al ponte sulla strada per Carignone (Km 18,200), segue verso est e nord-est la strada che attraversa Guidi, Rustigazzo, Costa, Vicanino, Osteria a C.Bosconi; al Km 1,900 circa prosegue per il confine di Lugagnano Val d'Arda in direzione sud-est fino a raggiungere il t.Arda: risale questo corso d'acqua verso sud ed attraversato longitudinalmente il lago di Mignano, in direzione sud il corso d'acqua affluente del lago che incrocia la strada rivierasca in prossimità del Km 9 e, risalendo sempre questo corso d'acqua, incrocia presso Levori, il sentiero che, passando per quota 444, raggiunge in direzione nord e poi est l'abitato di Levori, in direzione est, segue la strada per Corti, costeggiando a sud-est il centro abitato, per seguire poi verso nord-est il sentiero a mezza costa dell'impluvio del lago di Mignano, sentiero che tocca le quote 465, 479, 514 e, a nord-ovest di M.Vidalto, raggiunge la miniera da dove segue la strada verso nord per Vitalta.
Da Vitalta segue verso est la strada per Segadello e dopo breve tratto in direzione nord il sentiero per C.Farina e quindi verso nord-est la strada per Alessandroni e per Gallosi ed alla quota 471 quella che raggiunge la strada per Vernasca alla quota 465: segue quest'ultima verso est attraversando Ranca, Comini, Burgazzi, Silvani e poi all'incrocio con l'affluente del T.Stirone in prossimità del Km 10,100, ridiscende tale corso d'acqua fino alla confluenza raggiungendo così il confine di provincia. Risale verso nord-est tale confine che per buona parte si identifica con il T.Stirone e, poco dopo averlo allontanato, raggiunge la strada per Fornio (quota 124).
Segue tale strada per nord-ovest toccando la Persica e C.Lolini fino ad incrociare, alla quota 155, la strada per Castelnuovo Fogliani e proseguire poi lungo questa, in direzione nord, raggiungendo il centro abitato. Da Castelnuovo Fogliani segue, in direzione nord-ovest, la strada che passa per Santa Maria di Latte e attraversato il R.Grattarolo raggiunge quella per Alseno (quota 89). Da quota 89 prosegue verso sud-ovest per Castell'Arquato e, prima di giungere a Villa San Lorenzo alla quota 146 (Km 1,900 circa) segue verso nord-ovest la strada per Cinta Anguissola che supera e raggiunge il T.Arda, prosegue lungo questi per circa un chilometro verso nord e all'altezza della strada per la Sforzesca la segue verso ovest, raggiunge la Sforzesca e verso nord C.Nuove Remondini da dove prende la strada in direzione ovest per torre Gazzola, che raggiunge.

Da Torre Gazzola segue, in direzione nord-ovest, il sentiero che incrocia la strada per Doppi, lungo questa prosegue verso sud-ovest toccando Giarola e verso sud Vigostano, da dove, in direzione ovest segue la strada che raggiunge quella per Vigolo Marchese al Km 21,300 circa; quindi lungo questa, verso nord-ovest, raggiunge il ponte sull'affluente del T.Chiavenna in prossimità del Km 20,500; risale il corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare la strada per Bastida e lungo questa verso nord-ovest, attraversa Bastida, Castello Turca di Sopra, Piacentino, e all'uscita di quest'ultimo, segue la strada che, piegando verso sud porta a C. Il Poggio, all'altezza delle quali (quota 134) segue verso sud il sentiero fino a raggiungere la cappella sul greto del T.Vezzeno. Risale quindi il corso d'acqua ed all'altezza di Torre Confalonieri prosegue verso ovest per quella che si immette in prossimità del Km 3 nella strada per Cimafava percorre quest'ultima verso nord per circa 200 metri e quindi, verso ovest, prosegue per quella che attraversa C.Nuova Riva e raggiunge il T.Riglio: ridiscende tale corso d'acqua verso nord ed al ponte delle C.del Riglio segue verso ovest la strada per Godi e, al Km 4 piega verso sud-ovest, attraversa Rizzolo, Torrano e raggiunge La Fratta da dove segue verso ovest, la strada per M.dei Fiaschi e, nella stessa direzione, il sentiero che raggiunge il T.Nure e quindi il confine comunale di Vigolzone: prosegue verso nord-est lungo tale confine ed all'altezza di Stradella segue verso ovest la strada per questo centro abitato.
Da Stradella segue la strada verso sud fino a Cà Sgorbati e quindi verso ovest quella per M.Italia (quota 149) da dove prosegue verso ovest per il canale che, raggiunge la strada per Grazzano Visconti che segue per circa 400 metri verso nord e prosegue poi, in direzione ovest, lungo il canale, toccando le quote148 e 147 per incontrare il confine comunale di Vigolzone. Segue verso sud tale confine per breve tratto ed all'incrocio con rio della Bosella discende tale corso d'acqua sino ad incontrare la strada per Niviano (quota 127). Segue questa verso ovest, raggiunge Niviano, lo attraversa e per la s.s.n°45, in direzione sud giunge a Rivergaro.
Da Rivergaro prosegue verso ovest per la strada del greto del fiume, raggiunge il Trebbia e quindi il confine comunale di Rivergaro lungo il quale prosegue verso ovest e poi verso nord fino alla quota 114, a sud-ovest di C.Buschi sul greto del fiume Trebbia. Da quota 114 segue, verso nord-ovest, la sponda di sinistra del corso d'acqua fino all'abitato sud di Rivalta Trebbia per proseguire in direzione nord-ovest, lungo la strada per la scuola e, poco prima di giungervi, alla quota 132, segue quella verso ovest per Gazzola. Attraversa in direzione nord il centro abitato e, alla quota 136, segue verso ovest la strada per C.Vecchia ed alla quota 131, sul confine comunale di Gazzola, prosegue nella stessa direzione lungo il canale che affluisce nel T.Luretta alla quota 127; ridiscende il T.Luretta fino a C.Nuova ed alla quota 122 segue la strada verso ovest per Rivasso da dove prosegue prima verso nord e poi verso ovest per quella che conduce a Sarturano.
In uscita nord da Sarturano (quota 134) segue in direzione nord-ovest la strada per Mirabello e prima di giungervi a La Palazzina, prosegue per quella che conduce a Grintorto, che supera a nord per seguire la strada che in direzione nord-ovest raggiunge il greto del T.Tidone. Risale tale corso d'acqua fino all'altezza di Fabbiano per seguire poi lungo la strada che in direzione nord-ovest e passando per la quota 143 raggiunge il centro abitato, lo attraversa fino ad incrociare ad Osteriazza la s.s.n° 142; prosegue lungo questa in direzione nord fino a raggiungere il borgo abitato di Borgonovo Val Tidone da dove è iniziata la delimitazione.

ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.

Per la produzione di tutti i vini a d.o.c. "Colli Piacentini" sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in

zona collinare-pedemontana, bene esposti, su terreni argillosi, preferibilmente di natura calcarea o calcarea-argillosa, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento a spalliera ed i sistemi di potatura dei vigneti (corti, lunghi e misti) destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso per un massimo di due volte all'anno prima dell'invaiatura.

I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto devono essere composti da almeno 3.000 ceppi ad ettaro per tutte le tipologie di vino.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi e le rese massime di uva in vino finito, devono essere i seguenti:

	Ton/Ha	Vol %
BARBERA	13,0	11,0
BONARDA	13,0	11,0
CABERNET SAUVIGNON	10,0	12,0
CHARDONNAY	10,0	10,5
MALVASIA	13,0	10,0
MONTEROSSO VAL D'ARDA	10,0	10,5
NOVELLO	13,0	11,0
PINO NERO	10,0	11,0
PINOT GRIGIO	10,0	10,5
SAUVIGNON	10,0	10,5
TREBBIANINO VAL TREBBIA	10,0	10,5
VALNURE	10,0	10,5
VIN SANTO	10,0	10,5
VIN SANTO DI VIGOLENO	5,0	10,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi al comma successivo.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Dal 70 all'80 l'eccedenza non può essere rivendicata come denominazione di origine controllata.

Oltre l' 80% decade per tutto il prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

Per la D.O.C. "Colli Piacentini" Vin Santo, "Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno e "Colli Piacentini" Malvasia passito la resa massima di uva fresca da trasformare in vino finito non può superare rispettivamente il 35% , il 30% ed il 40%.

Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" debbono assicurare un titolo alcolometrico minimo totale naturale dell' 9,50% vol.

ARTICOLO 5

Le operazioni di vinificazione, compreso la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" di cui all'art.1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza salvo quanto specificatamente previsto nel presente articolo. E' consentito di effettuare le operazioni di vinificazione compreso la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i vini a d.o.c. "Colli Piacentini" negli stabilimenti delle ditte site nel comune di Rovescala ad est del torrente Bardoneggia in provincia di Pavia.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - su richiesta delle ditte interessate, consentire che le operazioni di vinificazione dei vini "Colli Piacentini" Trebbianino Val Trebbia, "Colli Piacentini" Valnure, "Colli Piacentini" Novello, "Colli Piacentini" Vin Santo, "Colli Piacentini" seguita dalle menzioni di uno dei seguenti vitigni, Barbera, Bonarda, Malvasia, Pinot Nero, Pinot Grigio, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Chardonnay di cui all'art.1, siano effettuate in stabilimenti siti nel comune di Santa Maria della Versa e Rovescala, in Provincia di Pavia.

Le operazioni di vinificazione del vino a d.o.c. "Colli Piacentini" Monterosso Val d'Arda debbono avvenire nell'intero territorio dei comuni compresi, anche solo in parte, nella rispettiva zona di produzione delle uve di cui all'art.3 paragrafo I.

E' consentito effettuare la presa di spuma e l'imbottigliamento del vino a d.o.c. "Colli Piacentini" Monterosso Val d'Arda nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza.

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia del vino a d.o.c. "Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno devono essere effettuate solamente nell'interno del territorio amministrativo del comune di Vernasca.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca atte a conferire ai vini derivati le peculiari caratteristiche.

Per il vino Colli Piacentini Vin Santo di Vigoleno è vietato l'uso di solfiti e delle filtrazioni durante le varie fasi di vinificazione

Le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c. "Colli Piacentini" Vin Santo, " Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno e "Colli Piacentini" Malvasia passito, devono essere accuratamente scelte e devono essere appassite con il metodo tradizionale su pianta e su graticci, solo su graticci per il Vin Santo di Vigoleno, con controllo fino alla spremitura, che può avvenire solo dopo il 1° dicembre dell'anno di raccolta, in modo da raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% per la d.o.c. "Colli Piacentini" Vin Santo, al 30% per la d.o.c. "Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno, ed al 23% per la d.o.c. "Colli Piacentini" Malvasia passito.

Il vino a d.o.c. "Colli Piacentini" Malvasia passito può essere messo in commercio dal 1° settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

La denominazione di origine controllata dei vini "Colli Piacentini" con una delle seguenti menzioni: Chardonnay, Malvasia, Monterosso Val d'Arda, Pinot Grigio, Pinot Nero, Trebbianino Val Trebbia, Valnure, può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti, dal presente disciplinare, per i vini omonimi.

Le operazioni di spumantizzazione dei predetti vini della denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" sia con il metodo classico o tradizionale che in grandi recipienti chiusi, devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito della provincia di Piacenza e negli stabilimenti siti nel comune di Rovescala in provincia di Pavia.

La denominazione di origine controllata dei vini "Colli Piacentini" può essere utilizzata per designare i vini frizzanti Barbera, Bonarda, Chardonnay , Malvasia, Monterosso Val d'Arda, Pinot Grigio, Pinot Nero, Trebbianino Val Trebbia, Valnure e Sauvignon e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 6

I vini di cui all'art.1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colli Piacentini" Monterosso Val d'Arda:
colore: da paglierino a dorato;
odore : delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato o amabile, fine e sottile di corpo, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Colli Piacentini" Monterosso Val d'Arda frizzante:
colore: da paglierino a dorato;
odore : delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato o amabile, fine e sottile di corpo;
Spuma evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

"Colli Piacentini" Monterosso Val d'Arda Spumante:
colore: da paglierino a dorato;
odore : delicato, caratteristico;
sapore: Brut o secco o abboccato, fine e sottile di corpo;
Spuma: fine, persistente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

"Colli Piacentini" Trebbianino Val Trebbia:
colore: giallo paglierino o giallo dorato chiaro;
odore : vinoso, gradevole;
sapore: secco o abboccato, delicato, sottile, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

"Colli Piacentini" Trebbianino Val Trebbia frizzante:
colore: giallo paglierino o giallo dorato chiaro;
odore : vinoso, gradevole;
sapore: delicato, sottile;
Residuo zuccherino massimo 17 gr/lt.
Spuma evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

"Colli Piacentini" Trebbianino Val Trebbia Spumante:
colore: giallo paglierino o giallo dorato chiaro;
odore : vinoso, gradevole;
sapore: Brut o secco o abboccato, delicato, sottile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

"Colli Piacentini" Valnure:
colore: giallo, paglierino chiaro;
odore : caratteristico, gradevole, aromatico;
sapore: secco o abboccato o amabile, gradevole, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Colli Piacentini" Valnure Frizzante:
colore: giallo, paglierino chiaro;
odore : caratteristico, gradevole, aromatico;
sapore: secco o abboccato o amabile, gradevole;
Spuma evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Colli Piacentini" Valnure Spumante:
colore: giallo, paglierino chiaro;
odore : caratteristico, gradevole, aromatico;
sapore: Brut o secco o abboccato, gradevole,
Spuma: fine, persistente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Colli Piacentini" Barbera:
colore: rosso rubino;
odore : vinoso, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, sapido, leggermente tannico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Piacentini" Barbera Frizzante:
colore: rosso rubino;
odore : vinoso, caratteristico;
sapore: sapido, leggermente tannico;
Residuo zuccherino massimo 17 gr/lt.
Spuma evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Piacentini" Bonarda:
colore: rosso rubino, a volte intenso;
odore : caratteristico, gradevole;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, leggermente tannico, fresco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Piacentini" Bonarda frizzante:
colore: rosso rubino, a volte intenso;
odore : caratteristico, gradevole;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Piacentini" Malvasia:
colore: paglierino o paglierino scarico;
odore : aroma caratteristico, anche intenso;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, aromatico, fresco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo (per tipologia dolce): 4,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Colli Piacentini" Malvasia frizzante:
colore: paglierino o paglierino scarico;
odore : aroma caratteristico, anche intenso;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, aromatico, fresco;
Spuma evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

"Colli Piacentini" Malvasia Spumante:
colore: paglierino o paglierino scarico;
odore : aroma caratteristico, anche intenso;
sapore: Brut o secco o abboccato o dolce, aromatico, fresco;
Spuma: fine, persistente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

"Colli Piacentini" Malvasia passito:
colore: giallo paglierino dorato;
odore : intenso, aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, morbido, armonico, intenso, aromatico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo 4,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 25 milliequivalenti/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Piacentini" Pinot grigio:
colore: giallo paglierino o ramato;
odore : caratteristico;
sapore: secco o abboccato, fresco fine, molto gradevole, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
.
"Colli Piacentini" Pinot grigio frizzante:
colore: giallo paglierino o ramato;
odore : caratteristico;
sapore: fresco fine, molto gradevole;
Spuma evanescente
Residuo zuccherino massimo 17 gr/lt.
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Colli Piacentini" Pinot grigio Spumante:
colore: giallo paglierino o ramato;
odore : caratteristico;
sapore: Brut o secco o abboccato, fresco fine, molto gradevole;
Spuma: fine, persistente
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Piacentini" Pinot nero:
colore: rosso più o meno intenso o rosato o paglierino più o meno intenso;
odore : caratteristico;
sapore: secco o abboccato, sapido, gradevole, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Colli Piacentini" Pinot nero frizzante:
colore: rosso più o meno intenso o rosato o paglierino più o meno intenso;
odore : caratteristico;
sapore: sapido, gradevole;
Residuo zuccherino massimo 17 gr/lt.
Spuma evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Colli Piacentini" Pinot nero spumante:
colore: rosso più o meno intenso o rosato o paglierino più o meno intenso
odore : caratteristico;
sapore: Brut o secco o abboccato, sapido, gradevole;
Spuma: fine, persistente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Colli Piacentini" Sauvignon :
colore: paglierino anche intenso;
odore : delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, armonico, fine, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Colli Piacentini" Sauvignon frizzante :
colore: paglierino anche intenso;
odore : delicato, caratteristico;
sapore: armonico, fine;
residuo zuccherino massimo 17 gr/lt
Spuma Evanscente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Colli Piacentini" Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino, talvolta granato;
odore : caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco e abboccato, lievemente tannico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Piacentini" Chardonnay:
colore: giallo paglierino con sfumature verdognole;
odore : gradevole, fine, fruttato;
sapore: secco o abboccato, armonico, fresco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Colli Piacentini" Chardonnay frizzante:
colore: giallo paglierino con sfumature verdognole;
odore : gradevole, fine, fruttato;
sapore: armonico, fresco;
residuo zuccherino massimo 17 gr/lt
Spuma evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Colli Piacentini" Chardonnay spumante:
colore: giallo paglierino con sfumature verdognole;
odore : gradevole, fine, fruttato;
sapore: Brut o secco o abboccato, armonico, fresco;
Spuma: fine, persistente
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Colli Piacentini" Novello:
colore: rosso rubino;
odore :caratteristico, vinoso e fruttato;
sapore: secco o abboccato, acidulo fragrante e fruttato, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
acidità totale massima: 7,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Colli Piacentini" Vin Santo:
colore: giallo paglierino, dorato;
odore : intenso, aromatico, caratteristico, etereo;
sapore: secco o dolce, morbido, armonico, intenso, aromatico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:16,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
acidità volatile massima: 30 milliequivalenti/l;
estratto non riduttore: 20,0 g/l.

"Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno:
colore: dorato o ambrato più o meno intenso;
odore : intenso, gradevole, fine, delicato, caratteristico;
sapore: piacevolmente dolce di uve appassite, armonico, pieno, corposo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00 % vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,50 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
acidità volatile massima: 30 milliequivalenti/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto.

ARTICOLO 7

Tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" recanti la menzione di vigna seguita dal toponimo che deve essere scritta immediatamente di seguito ai nomi di vitigno e di vino con caratteri di stampa di altezza, forma e dimensione non superiore a "Colli Piacentini", debbono essere immessi al consumo finale solo in recipienti di capacità inferiore a 5 litri e solo tranquilli.

L'invecchiamento del vino a d.o.c. "Colli Piacentini" Vin Santo deve avvenire per almeno 48 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, di cui almeno 36 in recipienti di legno; per il vino a d.o.c."Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno l'invecchiamento deve essere almeno di 60 mesi di cui almeno 48 mesi in botti di legno a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Per entrambi il periodo di invecchiamento in legno deve avvenire in botti di capacità non superiori a 500 litri.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare la attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente residuo zuccherino superiore a quanto previsto dal presente disciplinare, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la dicitura D.O.C. "Colli Piacentini" purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.

ARTICOLO 8

Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" Novello deve essere imbottigliato nel territorio della provincia di Piacenza entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve e può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro a far tempo dalla data prevista dal decreto ministeriale.

Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" Vin Santo deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità 0,375 - 0,500 - 0,750 e con tappo raso di sughero.

Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno deve essere immesso al consumo esclusivamente nella bottiglia denominata "renana" di capacità 0,375 - 0,500 - 0,750, con tappo raso di sughero.

Per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini", è obbligatorio apporre sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per i vini "Colli Piacentini" sono ammesse tutti i tipi di chiusure previste dalla norma ad eccezione dei tappi a corona, di quelli in plastica e salvo quanto previsto dal presente articolo.

I tappi in plastica sono ammessi esclusivamente per i contenitori da 10 a 60 litri non a tenuta di pressione.

Per la tipologia "frizzante" dei vini DOC "Colli Piacentini" è consentito l'uso del tappo a fungo.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	
COLLI PIACENTINI BARBERA	B222	X	019	2	X	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI BARBERA FRIZZANTE	B222	X	019	2	X	X	C	0	X	
COLLI PIACENTINI BONARDA	B222	X	071	2	X	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI BONARDA FRIZZANTE	B222	X	071	2	X	X	C	0	X	
COLLI PIACENTINI CABERNET SAUVIGNON	B222	X	043	2	X	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI CHARDONNAY	B222	X	298	1	X	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI CHARDONNAY FRIZZANTE	B222	X	298	1	X	X	C	0	X	
COLLI PIACENTINI CHARDONNAY SPUMANTE	B222	X	298	1	X	X	B	0	X	
COLLI PIACENTINI MALVASIA	B222	X	279	1	X	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI MALVASIA FRIZZANTE	B222	X	279	1	X	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO	B222	X	279	1	D	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI MALVASIA SPUMANTE	B222	X	279	1	X	X	B	0	X	
COLLI PIACENTINI NOVELLO	B222	X	999	2	C	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI ORTRUGO	B222	X	177	1	X	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI ORTRUGO FRIZZANTE	B222	X	177	1	X	X	C	0	X	
COLLI PIACENTINI ORTRUGO SPUMANTE	B222	X	177	1	X	X	B	0	X	
COLLI PIACENTINI PINOT GRIGIO	B222	X	194	1	X	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI PINOT GRIGIO FRIZZANTE	B222	X	194	1	X	X	C	0	X	
COLLI PIACENTINI PINOT GRIGIO SPUMANTE	B222	X	194	1	X	X	B	0	X	
COLLI PIACENTINI PINOT NERO	B222	X	195	2	X	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI PINOT NERO FRIZZANTE	B222	X	195	2	X	X	C	0	X	
COLLI PIACENTINI PINOT NERO SPUMANTE	B222	X	195	2	X	X	B	0	X	
COLLI PIACENTINI PINOT SPUMANTE	B222	X	195	2	X	X	B	0	X	
COLLI PIACENTINI SAUVIGNON	B222	X	221	1	X	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI SAUVIGNON FRIZZANTE	B222	X	221	1	X	X	C	0	X	
COLLI PIACENTINI VIN SANTO	B222	X	888	1	E	X	A	1	X	*Nuovo*
COLLI PIACENTINI MONTEROSSO VAL D'ARDA	B222	C	888	1	X	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI MONTEROSSO VAL D'ARDA FRIZZANTE	B222	C	888	1	X	X	C	0	X	
COLLI PIACENTINI MONTEROSSO VAL D'ARDA SPUMANTE	B222	C	888	1	X	X	B	0	X	
COLLI PIACENTINI TREBBIANINO VAL TREBBIA	B222	D	888	1	X	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI TREBBIANINO VAL TREBBIA FRIZZANTE	B222	D	888	1	X	X	C	0	X	
COLLI PIACENTINI TREBBIANINO VAL TREBBIA SPUMANTE	B222	D	888	1	X	X	B	0	X	
COLLI PIACENTINI VAL NURE	B222	E	888	1	X	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI VAL NURE FRIZZANTE	B222	E	888	1	X	X	C	0	X	
COLLI PIACENTINI VAL NURE SPUMANTE	B222	E	888	1	X	X	B	0	X	
COLLI PIACENTINI VIN SANTO DI VIGOLENO	B222	F	888	1	E	X	A	1	X	*Nuovo*
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti										
COLLI PIACENTINI BONARDA SPUMANTE	B222	X	071	2	X	X	B	0	X	
COLLI PIACENTINI VIN SANTO	B222	X	888	1	E	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI VIN SANTO DI VIGOLENO	B222	F	888	1	E	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI GUTTURNIO	B222	A	999	2	X	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI GUTTURNIO FRIZZANTE	B222	A	999	2	X	X	C	0	X	
COLLI PIACENTINI GUTTURNIO RISERVA	B222	A	999	2	A	X	A	1	X	
COLLI PIACENTINI GUTTURNIO SUPERIORE	B222	A	999	2	B	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI GUTTURNIO CLASSICO	B222	B	999	2	X	X	A	0	X	
COLLI PIACENTINI GUTTURNIO CLASSICO RISERVA	B222	B	999	2	A	X	A	1	X	
COLLI PIACENTINI GUTTURNIO CLASSICO SUPERIORE	B222	B	999	2	B	X	A	0	X	

10A09356

DECRETO 21 luglio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15, della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto Ministero agricoltura e foreste del 26 giugno 1992, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Genazzano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda dell'ARSIAL - regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Genazzano» in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Genazzano», approvato con decreto Ministero agricoltura e foreste del 26 giugno 1992, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011;

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Genazzano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Genazzano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "GENAZZANO"

ART. 1

(Denominazione e vini)
La denominazione di origine controllata «Genazzano» è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ART. 2

(Base Ampelografica)
I vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la percentuale varietale appresso indicata:

Genazzano bianco:

Malvasia di Candia: minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Genazzano rosso:

Ciliegiolo: minimo 85%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Genazzano", deve essere adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Genazzano», potranno usufruire della denominazione medesima.

ART. 3

(Zona di produzione)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere prodotte nella zona compresa nei territori amministrativi delle province di Roma e Frosinone appresso specificate.

Detta zona comprende per intero il comune di Genazzano ed in parte quelli di Olevano Romano, San Vito Romano, Cave in provincia di Roma e Paliano in provincia di Frosinone ed è così delimitata: da quota 247 sul fiume Sacco, in località Prato Vetto, il limite segue, in direzione sud-est, il confine comunale di Genazzano fino a incrociare quello di Paliano per proseguire lungo questi, verso est, sino a incrociare la strada che si immette sulla strada statale 155 in prossimità del km 22,100 circa (corrispondente attualmente al km 52,700). Segue tale strada e successivamente quella statale per circa 100 m in direzione est, piega quindi in direzione sud, seguendo il sentiero

che raggiunge quota 263 sulla strada per la località La Bufola. Da quota 263 prosegue per la strada campestre in direzione sud- ovest fino a raggiungere Ponte Nuovo nella valle Copiccia, per seguire poi verso sud- ovest il corso d'acqua fino a costeggiare, in località Polledrana, la strada all'altezza della quota 240 (Fontana). Segue quindi tale strada in direzione nord- ovest che passa a sud delle mura San Paolo fino a incontrare il confine di Genazzano in prossimità della quota 365. Prosegue lungo tale confine verso sud e successivamente nord- ovest sino a incrociare il fosso di S. Cristina sul confine di Cave, segue poi il corso d'acqua in direzione ovest, fino a quota 247 e poi in direzione nordovest, la strada che costeggia a ovest Colle Tocciano e a est Colle Cerreto passando per le quote 258, 299, 343 e da quest'ultima per una retta spezzata in direzione nord raggiunge quota 355 (Colle Empiano) e successivamente il km 15 sulla strada statale 155 da dove prosegue verso nord in linea retta incrociando il confine comunale di Cave. Lungo questi verso nord- ovest, raggiunge quello di Genazzano che segue verso nord sino a incrociare la strada per San Vito Romano al km 28. Lungo tale strada raggiunge il centro abitato di San Vito Romano, lo attraversa e da quota 308 prosegue in direzione nord- est, seguendo una spezzata che passa per le quote 591 e 319 e sul prolungamento va a incrociare il corso d'acqua che confluisce nel fosso della valle. Percorre questi verso sud, supera il confine comunale di Olevano Romano e prosegue lungo il corso d'acqua, che diviene il fiume Sacco, raggiunge quota 247 sul confine di Genazzano da dove è iniziata la delimitazione.

ART. 4

(Norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono perciò da considerarsi idonei, unicamente i vigneti ubicati in collina posti ad altimetria non superiore a 600 m s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per tipologia di vino, sono le seguenti:

Genazzano bianco

Produzione uva tonn/ettaro: 14,00
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,00%vol

Genazzano rosso

Produzione uva tonn/ettaro: 13,00
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,50%vol

La resa per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al suddetto limite attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

ART. 5

(Norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse tutte le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65% per la produzione del tipo rosso e al 70% per la produzione del tipo bianco. Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

ART. 6

(Caratteristiche al consumo)
I vini a denominazione di origine controllata «Genazzano », all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

«Genazzano» bianco

- colore: bianco paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, più o meno fruttato;
- sapore: sapido, vivace, fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Genazzano» rosso

- colore: rosso rubino brillante, vivace, di media intensità;
- odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco e delicato;
- sapore: vivace, fresco;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

È in facoltà del Ministero ro delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco.

ART. 7

(Etichettatura designazione e presentazione)
Alla denominazione di origine controllata «Genazzano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sono altresì vietate indicazioni aggiuntive tipo «vecchio», «riserva», «invecchiato» e similari.È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini a D.O.C. «Genazzano», è obbligatorio l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

ART. 8

(Confezionamento)
E' consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata "Genazzano" senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri .

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
GENAZZANO BIANCO	B256	X	888	1	X	X	A	0	X
GENAZZANO ROSSO	B256	X	999	2	X	X	A	0	X
Codici da utilizzare solo per eventuali riferimenti pregressi									
GENAZZANO BIANCO AMABILE	B256	X	888	1	X	X	A	0	C
GENAZZANO BIANCO NOVELLO	B256	X	888	1	C	X	A	0	X
GENAZZANO BIANCO SECCO	B256	X	888	1	X	X	A	0	A
GENAZZANO ROSSO AMABILE	B256	X	999	2	X	X	A	0	C
GENAZZANO ROSSO NOVELLO	B256	X	999	2	C	X	A	0	X
GENAZZANO ROSSO SECCO	B256	X	999	2	X	X	A	0	A

10A09358

DECRETO 21 luglio 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Ortrugo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli Piacentini» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, presentata in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Ortrugo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto sulla sopra citata domanda di riconoscimento, il parere favorevole della regione Emilia Romagna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n.110 del 13 maggio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Ortrugo» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Ortrugo» è riconosciuta ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Ortrugo» é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

1. I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della DOC Colli Piacentini - «Ortrugo», di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967 e successive modifiche, richiamati in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOC «Ortrugo», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata Colli Piacentini - «Ortrugo», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Ortrugo» sono riportati nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Ortrugo» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il Capo Dipartimento: CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "ORTRUGO"

ARTICOLO 1

La denominazione di origine controllata del vino "Ortrugo" (anche nella tipologia frizzante e spumante) è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ARTICOLO 2

I vini a denominazione di origine controllata "Ortrugo" di cui all'articolo 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti , in ambito aziendale, dalla varietà Ortrugo per almeno il 90 % ;
possono concorrere le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonee alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 10%.

ARTICOLO 3

I) La zona di produzione delle uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Ortrugo", comprende il territorio a vocazione viticola delle colline piacentine ed include, in provincia di Piacenza, l'intero territorio amministrativo di: Caminata (escluso le isole amministrative in provincia di Pavia), Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ziano Piacentino, ed in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Coli, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca e Vigolzone.

Tale zona è così delimitata:
Partendo dall'entrata sud nel centro abitato di Borgonovo Val Tidone, il limite segue verso ovest la strada per Moretta e, superata co stera Moretta all'incrocio con il R.Torto, risale
verso nord tale corso d'acqua ed all'ansa successiva la quota 91 all'altezza di Polesera, segue verso nord-ovest per la strada che conduce a C.na Montezella. Da C.na Montezella segue quindi la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge C.Cavo Perletti sulla strada per Castel San Giovanni: prosegue quindi lungo tale strada verso sud per breve tratto e, all'altezza della quota 93 segue, in direzione ovest, quella per C.Perduta e C.Pradella fino al r.Gambero per proseguire poi lungo tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e seguire poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci: lungo questa verso sud-ovest attraversa Fornaci quindi Casanova e, proseguendo, passa a sud di C.Merlino e raggiunge il confine della provincia in prossimità della quota 96 sul T.Bardonezza.
Segue, in direzione sud, il confine provinciale attraversa il lago di Trebecco e, proseguendo sempre sul confine provinciale in direzione sud-ovest, raggiunge, a quota 779, il Roccone, nel comune di Nibbiano; segue quindi la strada verso nord per Cà dei Giorgio (quota 653) e da tale località segue verso sud e poi est la carrareccia per la Cà dei Follini. Da questa località prosegue verso sud-est per la strada che attraversa Cà Bazzari e, a quota 683 segue quella per

Lazzarello, attraversando prima la quota 753 e, superato Lazzarello, raggiunge proseguendo sempre verso sud, prima Cà di Lazzarello, poi case Bianchi, sul proseguimento arriva

alla quota 665, laddove la strada incrocia il corso d'acqua che confluisce nel rio della Fornace dell'Aia, a quota 550, segue quindi, da quota 665, prima l'affluente e poi quest'ultimo corso d'acqua sino alla confluenza nel T.Tidoncello Merlingo, lungo il quale risale verso nord-est sino alla confluenza a quota 388, con il T.Tidoncello di Sevizzano.
Da quota 388 risale il Torrente Tidoncello e, a sud di Marzonago. Prosegue in direzione est per il rio Sereno, toccando le quote 493 e 532, dove raggiunge la strada per Sevizzano; prosegue lungo questa in direzione sud, costeggia il centro abitato di Sevizzano ad ovest e segue verso est la strada per C.Saliceto (quote 695). Da C.Saliceto segue la strada in direzione nord-est fino a raggiungere a quota 708 il confine comunale di Piozzano. Prosegue lungo questi in direzione sud sino ad incrociare quello di Travo a quota 801, segue quindi quest'ultimo confine in direzione sud-est ed alla quota 681, all'incrocio con la strada per Scarniago, prosegue verso nord-est, lungo questa attraversa il centro abitato di Scarniago e proseguendo raggiunge Madellano segue verso nord e poi est la strada che, passando per le quote 560, 554, 477, incrocia quella per Chiosi; prosegue lungo quest'ultima verso sud, toccando i centri abitati di Termine Grosso e Pietra e raggiunge poi, a quota 671, nuovamente il confine comunale di Travo; discende lungo questi in direzione sud ed in località Cappaia, all'altezza di Ronda Nera, lascia il confine per seguire verso ovest il sentiero che attraversa le quote 389, 405, 439 ed a quota 445 incrocia la strada per Parcellara, segue tale strada verso nord-ovest e raggiunge Parcellara da dove segue verso ovest il fosso affluente di sinistra del Rio Dorba; dalla confluenza risale, per breve tratto, il rio Dorba; ed a quota 337 risale verso ovest un affluente di destra del medesimo corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Freddezza; percorre questa verso sud ed all'altezza di Cosenzio, in prossimità della quota 372, segue verso ovest la strada che passa a nord di Freddezza, tocca quota 410, attraversa Marumoni (quota 435) e raggiunge Nosia (quota 429).

Da Nosia segue il sentiero per Areglia toccando le quote 434, 438, 416 e da Areglia prosegue per la carrareccia che attraversa case il Poggio e raggiunge la strada per Gobbi: prosegue lungo questa per il breve tratto (250 metri) verso sud e quindi nella stessa direzione per il sentiero che tocca le quote 416, 430, attraversa rio del Gatto e raggiunge Cà del Bosco (quota 497). Da Cà del Bosco segue, in direzione sud-est, il sentiero che attraversa la quota 526 e raggiunge alle pendici occidentali di M.Spanna la strada per Mezzano Scotti; prosegue nella stessa direzione lungo tale strada per Mezzano Scotti; prosegue nella stessa direzione lungo tale strada fino ad incrociare, superato C.Muggione, l'acquedotto (331).

Prosegue lungo quest'ultima strada verso ovest ed all'incrocio con il rio della Lubbia (quota 359) segue il sentiero in direzione ovest fino all'incrocio con la strada per Centomerli, risale questa verso nord per breve tratto e, all'altezza della quota 469, prosegue verso ovest e sud-ovest per il sentiero che passa a sud della quota 519; attraversa le quote 503, 535 e, sul proseguimento per una retta, raggiunge la strada per Degara: su tale strada prosegue verso ovest, attraversa il fosso delle Lubbie e, dopo circa 500 metri, prende il sentiero per Cà Borelli (quota 581) e quindi quello in direzione sud attraverso C.Mazucca e, sul proseguimento verso sud e sud-ovest, passando a sud di C.Vignola, raggiunge C.Pegni inferiore (quota 562).

Indi segue la strada in direzione ovest toccando Villa Vegni, C.Sermase e Valle per raggiungere la S.S. 461in prossimità del Km 52.300; discende verso sud lungo questa ed a Campore prende la strada che in direzione nord incrocia a quota 496 il rio d'Assalto; discende questo corso di acqua

verso sud fino alla confluenza con il T.Bobbio (quota 359) per proseguire poi lungo il sentiero che costeggia tale corso d'acqua in direzione est, e giunto alla quota 336, prosegue verso sud-ovest lungo il sentiero che raggiunge la strada per C.Fontanini; prosegue lungo questa verso sud-est toccando le quote 515, 477 e, alla quota 490 (C.Piani), prosegue in direzione est per il sentiero che tocca la quota 317 e raggiunge, a quota 321, la strada per Bobbio: prosegue lungo questa verso sud e passando ad ovest di C.Biase segue verso est per il sentiero che attraverso la quota 490 raggiunge la strada per C.Riva in prossimità della quota 446, percorre tale strada verso sud, raggiunge rio Riva e quindi verso nord-est segue il sentiero e raggiunge quota 456 per piegare poi in direzione sud-est raggiungendo il fiume Trebbia: risale tale corso d'acqua includendo San Salvatore e quindi seguendo il confine del comune di Bobbio, raggiunge al Km 90 la s.s. di Val Trebbia n° 45.

Prosegue verso nord lungo tale strada e, alla quota 325 (Km 90) segue, in direzione est, una retta immaginaria che incontra la strada per Coli alla quota 585 sul confine comunale di Bobbio; prosegue verso nord lungo tale confine fino a Poggio Pianone incrociando un affluente di destra del fiume Trebbia, lo discende verso nord e, all'incrocio con la strada per C.Costa (quota 475), prosegue nella stessa direzione lungo questa raggiungendo C.Costa (quota 494). Da quota 494, segue verso nord il sentiero che, attraversando il fosso degli Aregli, raggiunge C.Mezza Cappella a quota 399 da dove prosegue verso nord-est per il sentiero che attraversa il fosso degli Armanni e poi piegando a nord-ovest, raggiunge C.Nuova (quota 400) e poi, a quota 356, il fosso che discende dal M. del Lago e confluisce nel Trebbia.
Da quota 356, il fosso che discende dal M.del Lago e confluisce nel Trebbia. Da quota 356 discende questo corso d'acqua e raggiunge il Trebbia per discenderlo poi verso nord fino al ponte di Barberino (quota 242). Prosegue lungo s.s. Val Trebbia e, dopo circa un chilometro verso est a quota 248, risale il rio Scabbiazza e, a quota 430, prosegue verso nord per il sentiero che raggiunge Scabbiazza. Da Scabbiazza segue verso nord la strada per Roncaiolo toccando le quote 429, 381, 366, 352; da quest'ultima quota risale, verso sud-est, il fosso affluente del Trebbia e, in prossimità della sorgente, prosegue per il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge Roncaiolo.

Da Roncaiolo prosegue in direzione sud-est per il sentiero che conduce a Costa Camminata e, superata la quota 424, incrocia nuovamente il confine comnunale di Bobbio lungo il quale prosegue verso est e nord-est e, all'incrocio con il rio Secco, discende il corso d'acqua per circa 200 metri per prendere poi, verso est, il sentiero e quindi la strada per Ponte di Sopra che supera per seguire in prossimità della quota 290 il sentiero che verso est raggiunge il rio Armelio (quota 274). Risale questi verso sud sino alla quota 520, all'incrocio con la strada per Boioli: segue tale strada verso est fino a Casazza toccando le quote 533, 528, 546 e 567. Da Casazza prosegue verso sud sul sentiero che raggiunge quota 509 e, sul proseguimento nella stessa direzione, incrocia il rio Cane: discende quindi tale corso d'acqua e, alla quota 337, all'incrocio con la strada per Villanova, prosegue verso sud per tale strada. Dopo circa un chilometro alla quota 367, prosegue ad ovest per quella che attraversa Scagliotti e raggiunge Costa Rodi (quota 533).

Da Costa Rodi segue verso sud il sentiero e poi la strada che in prossimità del ponte Verbucone incrocia quella per Biasini, prosegue su quest'ultima, attraversa Biasini e, sul proseguimento verso est, raggiunge il ponte sul Torrente Perino, risale verso nord tale corso d'acqua e, poco dopo M.Vecchio, segue la strada per Bacchetti verso est, passando per la circonvallazione sud (quota 426 e 441), su tale strada prosegue verso est per quella che porta alle case Moline e, proseguendo su quest'ultima, in direzione nord, passa ad est di Bocito e Belito fino a raggiungere a quota 598 case Matteo, da dove, per il sentiero verso ovest raggiunge il confine comunale di Travo.

Prosegue poi lungo questi in direzione nord fino a raggiungere la quota 656, nei pressi di M.Viserano, da dove, in direzione sud-est segue il sentiero che tocca la quota 614 e raggiunge Grilli; da Grilli segue verso est la strada per Cassinari e, proseguendo sulla medesima verso sud-est, raggiunge Torria e poi in direzione sud C.Invaga e, superata la quota 580, ad est di La Lama, raggiunge il bivio per la cava di pietra: dal bivio prosegue verso ovest lungo la strada per C.Mole che supera ed all'incrocio con il T.Olza discende questi verso est sino al ponte in prossimità della quota 323. Dal ponte segue verso sud la strada per breve tratto e poi il sentiero che, in direzione sud-ovest, attraversa le quote 351 e 457 per andare ad incrociare, alla quota 505, la strada per San Bernardino e lungo questa raggiunge tale centro abitato.
Da San Bernardino segue verso est la strada per Selva, l'attraversa e, proseguendo raggunge rio Barbarone (quota 514); ridiscende tale corso d'acqua e, alla confluenza nel rio dell'Osteria, risale quest'ultimo fino ad incrociare la strada in prossimità di C.Osteria: segue tale strada in direzione ovest e a C.Sartori prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere Vigolo toccando la quota 608: da Vigolo segue una linea spezzata immaginaria verso nord-est facendo vertica Castelnardo e raggiungendo poi C.Zani (quota 544) da dove prosegue per la strada che raggiunge quella per Padri; all'incorcio prosegue lungo tale strada in direzione est attraversa Padri, Gragnano di Sotto, e proseguendo verso sud, raggiunge Riglio.
Da Riglio prosegue in direzione sud per la strada che raggiunge Busa e poi Poggio da dove segue il sentiero in direzione sud-ovest raggingendo Generesso: prosegue poi verso sud-est lungo la strada che raggiunge, a quota 407, il T.Riglio da dove risale verso nord-est per quella che raggiunge Montechino in direzione sud-est, segue la strada per Groppo Visdomo da dove verso est per la strada che costeggia le Rocche, raggiunge il rio Freddo a sud di Pierfrancesco, superata Cavadipietra: risale quest'ultimo corso d'acqua e, al ponte sulla strada per Carignone (Km 18,200), segue verso est e nord-est la strada che attraversa Guidi, Rustigazzo, Costa, Vicanino, Osteria a C.Bosconi; al Km 1,900 circa prosegue per il confine di Lugagnano Val d'Arda in direzione sud-est fino a raggiungere il t.Arda: risale questo corso d'acqua verso sud ed attraversato longitudinalmente il lago di Mignano, in direzione sud il corso d'acqua affluente del lago che incrocia la strada rivierasca in prossimità del Km 9 e, risalendo sempre questo corso d'acqua, incrocia presso Levori, il sentiero che, passando per quota 444, raggiunge in direzione nord e poi est l'abitato di Levori, in direzione est, segue la strada per Corti, costeggiando a sud-est il centro abitato, per seguire poi verso nord-est il sentiero a mezza costa dell'impluvio del lago di Mignano, sentiero che tocca le quote 465, 479, 514 e, a nord-ovest di M.Vidalto, raggiunge la miniera da dove segue la strada verso nord per Vitalta.

Da Vitalta segue verso est la strada per Segadello e dopo breve tratto in direzione nord il sentiero per C.Farina e quindi verso nord-est la strada per Alessandroni e per Gallosi ed alla quota 471 quella che raggiunge la strada per Vernasca alla quota 465: segue quest'ultima verso est attraversando Ranca, Comini, Burgazzi, Silvani e poi all'incrocio con l'affluente del T.Stirone in prossimità del Km 10,100, ridiscende tale corso d'acqua fino alla confluenza raggiungendo così il confine di provincia. Risale verso nord-est tale confine che per buona parte si identifica con il T.Stirone e, poco dopo averlo allontanato, raggiunge la strada per Fornio (quota 124).

Segue tale strada per nord-ovest toccando la Persica e C.Lolini fino ad incrociare, alla quota 155, la strada per Castelnuovo Fogliani e proseguire poi lungo questa, in direzione nord, raggiungendo il centro abitato. Da Castelnuovo Fogliani segue, in direzione nord-ovest, la strada che passa per Santa Maria di Latte e attraversato il R.Grattarolo raggiunge quella per Alseno (quota 89). Da quota 89 prosegue verso sud-ovest per Castell'Arquato e, prima di giungere a Villa San Lorenzo alla quota 146 (Km 1,900 circa) segue verso nord-ovest la strada per Cinta Anguissola che supera e

raggiunge il T.Arda, prosegue lungo questi per circa un chilometro verso nord e all'altezza della strada per la Sforzesca la segue verso ovest, raggiunge la Sforzesca e verso nord C.Nuove Remondini da dove prende la strada in direzione ovest per torre Gazzola, che raggiunge.

Da Torre Gazzola segue, in direzione nord-ovest, il sentiero che incrocia la strada per Doppi, lungo questa prosegue verso sud-ovest toccando Giarola e verso sud Vigostano, da dove, in direzione ovest segue la strada che raggiunge quella per Vigolo Marchese al Km 21,300 circa; quindi lungo questa, verso nord-ovest, raggiunge il ponte sull'affluente del T.Chiavenna in prossimità del Km 20,500; risale il corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare la strada per Bastida e lungo questa verso nord-ovest, attraversa Bastida, Castello Turca di Sopra, Piacentino, e all'uscita di quest'ultimo, segue la strada che, piegando verso sud porta a C. Il Poggio, all'altezza delle quali (quota 134) segue verso sud il sentiero fino a raggiungere la cappella sul greto del T.Vezzeno.
Risale quindi il corso d'acqua ed all'altezza di Torre Confalonieri prosegue verso ovest per quella che si immette in prossimità del Km 3 nella strada per Cimafava percorre quest'ultima verso nord per circa 200 metri e quindi, verso ovest, prosegue per quella che attraversa C.Nuova Riva e raggiunge il T.Riglio: ridiscende tale corso d'acqua verso nord ed al ponte delle C.del Riglio segue verso ovest la strada per Godi e, al Km 4 piega verso sud-ovest, attraversa Rizzolo, Torrano e raggiunge La Fratta da dove segue verso ovest, la strada per M.dei Fiaschi e, nella stessa direzione, il sentiero che raggiunge il T.Nure e quindi il confine comunale di Vigolzone: prosegue verso nord-est lungo tale confine ed all'altezza di Stradella segue verso ovest la strada per questo centro abitato.
Da Stradella segue la strada verso sud fino a Cà Sgorbati e quindi verso ovest quella per M.Italia (quota 149) da dove prosegue verso ovest per il canale che, raggiunge la strada per Grazzano Visconti che segue per circa 400 metri verso nord e prosegue poi, in direzione ovest, lungo il canale, toccando le quote148 e 147 per incontrare il confine comunale di Vigolzone. Segue verso sud tale confine per breve tratto ed all'incrocio con rio della Bosella discende tale corso d'acqua sino ad incontrare la strada per Niviano (quota 127). Segue questa verso ovest, raggiunge Niviano, lo attraversa e per la s.s.n°45, in direzione sud giunge a Rivergaro.

Da Rivergaro prosegue verso ovest per la strada del greto del fiume, raggiunge il Trebbia e quindi il confine comunale di Rivergaro lungo il quale prosegue verso ovest e poi verso nord fino alla quota 114, a sud-ovest di C.Buschi sul greto del fiume Trebbia. Da quota 114 segue, verso nord-ovest, la sponda di sinistra del corso d'acqua fino all'abitato sud di Rivalta Trebbia per proseguire in direzione nord-ovest, lungo la strada per la scuola e, poco prima di giungervi, alla quota 132, segue quella verso ovest per Gazzola. Attraversa in direzione nord il centro abitato e, alla quota 136, segue verso ovest la strada per C.Vecchia ed alla quota 131, sul confine comunale di Gazzola, prosegue nella stessa direzione lungo il canale che affluisce nel T.Luretta alla quota 127; ridiscende il T.Luretta fino a C.Nuova ed alla quota 122 segue la strada verso ovest per Rivasso da dove prosegue prima verso nord e poi verso ovest per quella che conduce a Sarturano.

In uscita nord da Sarturano (quota 134) segue in direzione nord-ovest la strada per Mirabello e prima di giungervi a La Palazzina, prosegue per quella che conduce a Grintorto, che supera a nord per seguire la strada che in direzione nord-ovest raggiunge il greto del T.Tidone. Risale tale corso d'acqua fino all'altezza di Fabbiano per seguire poi lungo la strada che in direzione nord-ovest e passando per la quota 143 raggiunge il centro abitato, lo attraversa fino ad incrociare ad Osteriazza la s.s.n° 142; prosegue lungo questa in direzione nord fino a raggiungere il borgo abitato di Borgonovo Val Tidone da dove è iniziata la delimitazione.

ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.

Per la produzione di tutti i vini a d.o.c. "Ortrugo" sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in zona collinare-pedemontana, bene esposti, su terreni argillosi, preferibilmente di natura calcarea o calcarea-argillosa, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento a spalliera ed i sistemi di potatura dei vigneti (corti, lunghi e misti) destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso per un massimo di due volte all'anno prima dell'invaiatura.

I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto devono essere composti da almeno 3.000 ceppi ad ettaro per tutte le tipologie di vino.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi e le rese massime di uva in vino finito, devono essere i seguenti:

	Ton/Ha	Vol %
ORTRUGO	12,0	10,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Ortrugo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi al comma successivo.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Dal 70 all'80 l'eccedenza non può essere rivendicata come denominazione di origine controllata. Oltre l' 80% decade per tutto il prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Ortrugo" debbono assicurare un titolo alcolometrico minimo totale naturale dell' 9,50% vol.

ARTICOLO 5

Le operazioni di vinificazione, compreso la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i vini a denominazione di origine controllata "Ortrugo" di cui all'art.1, debbono essere effettuati in

provincia di Piacenza salvo quanto specificatamente previsto nel presente articolo. E' consentito di effettuare le operazioni di vinificazione compreso la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i vini a d.o.c. “Ortrugo” negli stabilimenti delle ditte site nel comune di Rovescala ad est del torrente Bardoneggia in provincia di Pavia.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - su richiesta delle ditte interessate, consentire che le operazioni di vinificazione dei vini "Ortrugo", siano effettuate in stabilimenti siti nel comune di Santa Maria della Versa e Rovescala, in Provincia di Pavia.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca atte a conferire ai vini derivati le peculiari caratteristiche.

La denominazione di origine controllata dei vini "Ortrugo" può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti, dal presente disciplinare, per i vini omonimi.

Le operazioni di spumantizzazione dei predetti vini della denominazione di origine controllata "Ortrugo" sia con il metodo classico o tradizionale che in grandi recipienti chiusi, devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito della provincia di Piacenza e negli stabilimenti siti nel comune di Rovescala in provincia di Pavia.

La denominazione di origine controllata dei vini "Ortrugo" può essere utilizzata per designare il vino frizzante che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 6

I vini di cui all’art.1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Ortrugo” :
colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo;
odore : delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, retrogusto amarognolo, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Ortrugo” frizzante:
colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo;
odore : delicato, caratteristico;
sapore: fresco, fine, gradevole con retrogusto amarognolo;
Spuma evanescente
residuo zuccherino massimo 17 gr/lt
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Ortrugo" spumante :
colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo;
odore : delicato, caratteristico;
sapore: Brut o secco o abboccato, retrogusto amarognolo,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
spuma: persistente
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto.

ARTICOLO 7

La menzione di vigna seguita dal toponimo, per tutti i vini a denominazione di origine controllata Ortrugo, deve essere scritta immediatamente al di sotto della scritta denominazione origine controllata con caratteri di stampa di altezza, forma e dimensione non superiore al nome Gutturnio. Tali vini debbono essere immessi al consumo finale solo in recipienti di capacità inferiore a 5 litri e solo tranquilli.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art.1è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare la attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente residuo zuccherino superiore a quanto previsto dal presente disciplinare, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la dicitura d.o.c. "Ortrugo" purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.

ARTICOLO 8

Per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Ortrugo", è obbligatorio apporre sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per i vini a Denominazione di origine Controllata "Ortrugo" sono ammesse tutti i tipi di chiusure previste dalla norma ad eccezione dei tappi a corona di quelli in plastica e salvo quanto previsto dal presente articolo.

I tappi in plastica sono ammessi esclusivamente per i contenitori da 10 a 60 litri non a tenuta di pressione.

Per la tipologia Ortrugo frizzante è consentito l'uso del tappo a fungo.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
ORTRUGO	B408	X	177	1	X	X	A	0	X	*Nuovo*
ORTRUGO FRIZZANTE	B408	X	177	1	X	X	C	0	X	*Nuovo*
ORTRUGO SPUMANTE	B408	X	177	1	X	X	B	0	X	*Nuovo*

10A09394

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 15 luglio 2010.

Modalità di pagamento per il ripiano di eccedenza del tetto di spesa a carico della Spa Ferring per il medicinale «Meropur». (Determinazione n. 1808/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 210 del 7 aprile 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2006 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Meropur»;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 23 giugno 2010, con la quale si sono stabiliti gli importi;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilita' del prodotto MEROPUR, l'azienda dovra' provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte Regioni come riportato nell'allegato elenco (all. 1).

Art. 2.

Il versamento dell'importo dovuto alle singole Regioni deve essere effettuato entro 15 giorni successivi alla pubblicazione della presente determina. L'attestazione del versamento dovrà essere inviata all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone, 181 - Roma.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalita' di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sara' notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: FERRING FARMACEUTICI

Specialità medicinale: MEROPUR

	Ammontare sforamento
Abruzzo	€ 6.619
Basilicata	€ 8.324
Calabria	€ 19.211
Campania	€ 47.845
Emilia Romagna	€ 44.122
Friuli V. Giulia	€ 25.627
Lazio	€ 160.677
Liguria	€ 19.973
Lombardia	€ 114.444
Marche	€ 18.746
Molise	€ 12.154
Piemonte	€ 106.935
Pr. Aut. Bolzano	€ 4.655
Pr. Aut. Trento	€ 7.075
Puglia	€ 98.654
Sardegna	€ 22.619
Sicilia	€ 57.734
Toscana	€ 46.586
Umbria	€ 6.080
Valle d'Aosta	€ 87
Veneto	€ 92.446
Italia	€ 920.615

10A09362

DETERMINAZIONE 15 luglio 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Samsca» (tolvaptan). (Determinazione/C 414/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale SAMSCA (tolvaptan) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 3 agosto 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/539/001 15 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALU) 10 compresse;

EU/1/09/539/002 15 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALU) 30 compresse;

EU/1/09/539/003 30 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALU) 10 compresse;

EU/1/09/539/004 30 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALU) 30 compresse;

Titolare A.I.C.: OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 25/26 maggio 2010;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale SAMSCA (tolvaptan) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

15 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALU) 10 compresse;

AIC n. 039551015/E (in base 10) 15R017 (in base 32);

15 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALU) 30 compresse;

AIC n. 039551027/E (in base 10) 15R01M (in base 32);

30 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALU) 10 compresse;

AIC n. 039551039/E (in base 10) 15R01Z (in base 32);

30 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALU) 30 compresse;

AIC n. 039551041/E (in base 10) 15R021 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Samsca (tolvaptan) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con iponatremia secondaria a sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico (SIADH).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale SAMSCA (tolvaptan) è classificata come segue:

Confezioni:

15 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALU) 10 compresse;

AIC n. 039551015/E (in base 10) 15R017 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

30 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALU) 10 compresse;

AIC n. 039551039/E (in base 10) 15R01Z (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SAMSCA (tolvaptan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: RASI

10A09363

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 22 luglio 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi catastali, presso l'Ufficio provinciale di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 7498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma l»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot.. n. 4433 dell'Ufficio provinciale di Novara datata 9 luglio 2010, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio catastale di Novara;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa migrazione a Windows 2003 del server censuario;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Richiesto il parere dell'ufficio del garante del contribuente con nota prot.. n. 7735/10 del 12 luglio 2010;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 22 giugno 2010 - Regione Piemonte - Ufficio provinciale di Novara - Servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 22 luglio 2010

Il direttore regionale: GRIFIA

10A09370

DECRETO 14 luglio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi ipotecari e/o catastali degli Uffici provinciali di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n.5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale (oggi regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1º marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 3822 del 28 giugno 2010 dell'Ufficio provinciale di Catanzaro, con la quale è stata comunicata la causa del mancato funzionamento nel giorno 25 giugno 2010 dei servizi ipotecari dell'Ufficio medesimo;

Vista la nota prot. 4401 del 29 giugno 2010 dell'Ufficio provinciale di Reggio Calabria, con la quale è stata comunicata la causa del mancato funzionamento nel giorno 11 marzo 2010, dei servizi catastali dell'Ufficio medesimo;

Vista la nota prot. 2645 del 25 giugno 2010 dell'Ufficio provinciale di Crotone, con la quale è stata comunicata la causa del mancato funzionamento nel giorno 25 giugno 2010, dei servizi catastali e ipotecari dell'Ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento è da attribuirsi allo sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, USIAIT, CUB e FLP, nella giornata del 25 giugno 2010;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 375 dell'8 luglio 2010 ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato, per il giorno 25 giugno 2010, il mancato funzionamento dei servizi ipotecari e/o catastali degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 14 luglio 2010

Il direttore regionale: IASI

10A09369

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 20 luglio 2010.

Pagamento saldo contributo in favore del Comitato organizzatore (WSTA) della «Louis Vuitton World Series». (Decreto n. 4975/24).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la "Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series";

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series" presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della "Louis Vuitton World Series" che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3838 del 30 dicembre 2009, con cui si stanziava la somma di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima Ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il quale disponeva il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;

Visto l'art. 7, comma 4 della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, che autorizzava il Commissario delegato ad assegnare al Comitato organizzatore (WSTA) la somma di euro 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00) a valere sulle somme disponibili sulla predetta contabilità speciale;

Visto l'art. 4.1 dell'Accordo operativo siglato in data 28 aprile 2010 tra il Commissario delegato e WSTA Italy S.r.l. - Società organizzatrice del summenzionato Grande evento - nel quale è richiamata la disposizione predetta in attuazione di quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009;

Visto l'art. 4.2 dell'Accordo operativo siglato in data 28 aprile 2010 tra il Commissario delegato e WSTA Italy S.r.l. - Società organizzatrice del summenzionato Grande evento – il quale prevede che il contributo di che trattasi dovrà essere versato per il 50% all'atto di sottoscrizione dell'accordo e per il restante 50% al termine dell'evento e dietro presentazione dell'elenco delle attività svolte;

Visto il proprio decreto n. 2969/17 del 4 maggio 2010 con cui, ai sensi dell'art. 4.2 dell'Accordo operativo stipulato con il Comitato Organizzatore WSTA, è stato assegnato alla Società predetta la somma di Euro 1.150.000,00, pari al 50% dell'intero contributo;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/CG/0036184 del 10 maggio 2010 con la quale si comunica che in data 6 maggio la Corte del Conti – Sezione Centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e Amministrazioni dello Stato ha deliberato di ammettere a visto e registrazione gli atti inerenti al Grande evento "Louis Vuitton World Series" - La Maddalena, con esclusione dell'art. 7, comma 4 dell'OPCM n. 3838/09;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2010, n. 3876, la quale all'art.1, comma 3, sopprime l'art. 7, comma 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3838 del 30 dicembre 2009 ed all'art. 1, comma 1, ripristina la sostanziale disposizione di cui al comma abrogato, ponendo, però, al successivo comma 2, a carico del bilancio della Regione Autonoma della Sardegna, gli oneri da esso previsti relativi all'assegnazione a WSTA della somma di euro 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00);

Visto il proprio decreto n. 3187/18 dell'11 maggio 2010 con cui è stato disposto il pagamento, in favore della WSTA - World Sailing Teams Association Italy S.r.l., della somma di euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00) a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, somma assegnata con il predetto proprio decreto n. 2969/17 del 4 maggio 2010;

Atteso che l'evento di che trattasi si è concluso in data 6 giugno 2010 e che la WSTA - World Sailing Teams Association Italy S.r.l. ha prodotto, in data 17 giugno 2010 la relazione di cui al comma dell'art. 7 dell'Ordinanza del P.C.M. n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso pertanto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 dell'Ordinanza del P.C.M. n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni e dal conseguente Accordo Operativo sopra citato in data 28 aprile 2010, essendo stati positivamente effettuati gli approfondimenti e le verifiche in merito necessarie, non sussistendo, al riguardo, elementi ostativi, deve essere effettuato il pagamento, a saldo, alla WSTA - World Sailing Teams Association Italy S.r.l.della restante quota del 50 % del contributo di che trattasi pari ad euro 1.150.000,00;

Vista la fattura n. 4 del 21 giugno 2010 emessa dalla Società WSTA S.r.l. per euro 1.150.000,00 per il titolo sopra indicato;

Atteso che al pagamento della predetta somma assegnata, ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2010, n. 3876, si provvederà, in via di anticipazione, con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposta l'assegnazione ed il pagamento a favore WSTA - World Sailing Teams Association Italy S.r.l., Via Marco De Marchi n. 7, 20121 Milano, partita IVA 06986070966 sul conto della Banca Monte dei Paschi di Siena spa - Milano Ag. 37, C/C n. 23207.16 – BBAN: I 01030 01656 000002320716 - IBAN: IT 61 I 01030 01656 000002320716 - della somma di Euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila/00) a valere sulla contabilità speciale in premessa indicata.

Art. 2.

Al pagamento della somma di cui all'art. 1 si provvederà in via di anticipazione con le somme disponibili sulla predetta contabilità speciale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2010, n. 3876.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito internet istituzionale della Regione stessa.

Cagliari, 20 luglio 2010

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

10A09364

DECRETO 20 luglio 2010.

Allestimento stanza di rappresentanza del Commissario delegato per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena - Pagamento fattura. (Decreto n. 4949/23).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la "Dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series";

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series" presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della "Louis Vuitton World Series" che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3838 del 30 dicembre 2009, con cui si stanziava la somma di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima Ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il quale disponeva il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;

Attesa l'esigenza di provvedere all'allestimento presso il complesso dell'ex Arsenale di La Maddalena, nella struttura Main Conference di un Front Office Istituzionale unificato del Commissario Governativo Delegato e della Regione Autonoma della Sardegna per il periodo dal 19 maggio al 7 giugno 2010 mediante il noleggio di arredi;

Visti i preventivi presentati dalle ditte: Eventis di Daniela Corona, Basigheddu Snc e Trapuntificio Arredamenti Paola s.n.c;

Atteso che da un confronto dei preventivi predetti il più basso è risultato essere quello presentato dalla ditta Basigheddu snc;

Atteso che la ditta Basigheddu Snc ha provveduto all'allestimento del locale sopra indicato, adibito a Front Office Istituzionale unificato del Commissario Delegato e della Regione Autonoma della Sardegna dal 19 maggio al 7 giugno 2010;

Vista la fattura n. 48 del 1° giugno 2010, acquisita agli atti con prot. 3961 del 10 giugno 2010, emessa dalla ditta Basigheddu Snc relativa al noleggio degli arredi per l'allestimento del Fronte Office predetto dal 19 maggio 2010 al 7 giugno 2010, recante l'importo complessivo di euro 4.800,00 di cui euro 800,00 per IVA;

Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il pagamento a favore della ditta Basigheddu Snc, Via Deffenu, 75, Nuoro, partita IVA 00036190916 sul conto presso la Banca Nazionale del Lavoro intestato Carola Basigheddu IT03L 01005 17300 000 000 000 560 della somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) IVA inclusa a valere sulla contabilità speciale in premessa indicata.

Art. 2.

Al pagamento della somma di cui all'art. 1 si provvederà con le somme disponibili sulla predetta contabilità speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, 20 luglio 2010

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

10A09365

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 luglio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3033
Yen	113,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,090
Corona danese	7,4530
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83820
Fiorino ungherese	283,74
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,0045
Nuovo leu romeno	4,2478
Corona svedese	9,4615
Franco svizzero	1,3775
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9995
Kuna croata	7,2470
Rublo russo	39,3550
Lira turca	1,9701
Dollaro australiano	1,4402
Real brasiliano	2,2928
Dollaro canadese	1,3382
Yuan cinese	8,8345

Dollaro di Hong Kong	10,1214
Rupia indonesiana	11750,25
Rupia indiana	60,8090
Won sudcoreano	1539,82
Peso messicano	16,4437
Ringgit malese	4,1504
Dollaro neozelandese	1,7662
Peso filippino	59,676
Dollaro di Singapore	1,7731
Baht tailandese	41,966
Rand sudafricano	9,5180

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A09673

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 luglio 2010

Dollaro USA	1,2992
Yen	114,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,985
Corona danese	7,4520
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83395
Fiorino ungherese	282,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,0070
Nuovo leu romeno	4,2545
Corona svedese	9,4795
Franco svizzero	1,3760
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9810
Kuna croata	7,2447
Rublo russo	39,2970
Lira turca	1,9646
Dollaro australiano	1,4518
Real brasiliano	2,2957
Dollaro canadese	1,3391
Yuan cinese	8,8060
Dollaro di Hong Kong	10,0901
Rupia indonesiana	11694,93
Rupia indiana	60,7510
Won sudcoreano	1538,50
Peso messicano	16,4628
Ringgit malese	4,1464
Dollaro neozelandese	1,7801
Peso filippino	59,526
Dollaro di Singapore	1,7740
Baht tailandese	41,906
Rand sudafricano	9,5517

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A09674

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 luglio 2010

Dollaro USA	1,3069
Yen	113,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,763
Corona danese	7,4501
Corona estone	15,6466

Lira Sterlina	0,83670
Fiorino ungherese	283,81
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,0040
Nuovo leu romeno	4,2654
Corona svedese	9,4705
Franco svizzero	1,3660
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9705
Kuna croata	7,2447
Rublo russo	39,4514
Lira turca	1,9768
Dollaro australiano	1,4500
Real brasiliano	2,3042
Dollaro canadese	1,3504
Yuan cinese	8,8557
Dollaro di Hong Kong	10,1498
Rupia indonesiana	11720,52
Rupia indiana	60,8170
Won sudcoreano	1550,64
Peso messicano	16,5578
Ringgit malese	4,1703
Dollaro neozelandese	1,7996
Peso filippino	59,729
Dollaro di Singapore	1,7800
Baht tailandese	42,144
Rand sudafricano	9,5650

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A09675

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Coldiretti Firenze, dalla Confederazione italiana agricoltori Firenze e dall'Unione agricoltori Firenze, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese»;

Visti il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 15 e 16 luglio 2010, presenti i funzionari della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

Roma , 23 luglio 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "BIANCO DELL' EMPOLESE"

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Bianco dell'Empolese" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
- Bianco
- Vin Santo

Articolo 2
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

per la tipologia Bianco:
Trebbiano Toscano minimo 60% ;
possono concorrere alla produzione di detto vino, per un massimo del 40 %, le uve dei vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

Per la tipologia Vin Santo:
Trebbiano Toscano minimo 60% ;
possono concorrere alla produzione di detto vino, per un massimo del 40 %, le uve dei vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente, ad esclusione del Moscato Bianco, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino "Bianco dell'Empolese" debbono provenire dalla zona di produzione che comprende in provincia di Firenze tutto il territorio amministrativo dei comuni di Empoli, Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

4.1 – Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.

4.2 – Densità di impianto

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3300 per i vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 in coltura specializzata.

4.3 – Forme di allevamento e sesti di impianto

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

4.4 – Irrigazione
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso

4.5 – Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La resa massima di uva per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bianco dell'Empolese" non deve essere superiore a t/ha 12 per ettaro in coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi di oltre il 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a D.O.C. "Bianco dell'Empolese" un titolo alcolometrico volumico naturale di 10,00 % vol.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

5.1 – Zona di vinificazione e di imbottigliamento

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento e di imbottigliamento debbono essere effettuate all'interno dei territori comunali della zona di produzione di cui all'art.3.
Tuttavia, tali operazioni, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e di confine, è consentito che tali operazioni siano effettuate sia all'interno del territorio di produzione di cui all'art. 3, sia nell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti.
Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate ai sensi del preesistente disciplinare di produzione.

5.2 – Elaborazione

Nella vinificazione sono consentite le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Per la tipologia Vinsanto deve essere seguito il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede:
le uve dopo avere subito un'accurata cernita debbono essere sottoposte ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni deve avvenire in locali idonei e deve essere protratta fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28% .

5.3 – Resa uva/vino e vino/ha

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

per la tipologia Bianco
Resa uva/vino: 70%
Produzione massima di vino/ha: 84 hl ;

per la tipologia Vinsanto
Resa uva/vino: 35%
Produzione massima di vino/ha: 42 hl .

Per la tipologia Bianco qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla DOC, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.4 – Immissione al consumo

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

per la tipologia Bianco:
a partire dal 1 dicembre dell'anno di vendemmia ;

per la tipologia Vinsanto:
a partire dal 1 dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

per la tipologia Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine e caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco, delicato ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol ;
acidità totale minima: 5,00 g/lt ;
estratto non riduttore minimo: 15 g/lt ;

per la tipologia Vinsanto:

colore: dal dorato all'ambrato più o meno intenso;
odore: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: secco o amabile, armonico, morbido, con caratteristico retrogusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:

per il tipo secco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% vol di cui almeno 16% vol svolto ed un massimo di un 1% vol da svolgere;

per il tipo amabile:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17 % vol di cui almeno 14% vol svolto ed un minimo del 3% vol da svolgere :

acidità totale minima: 4,5 g/lt;
estratto non riduttore minimo: 21 g/lt

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini – modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio Decreto.

Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 – Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' consentito l'uso di nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 – Menzioni facoltative

Per la tipologia Vinsanto sono consentite le menzioni facoltative secco ed amabile con riferimento a quanto indicato nel precedente art. 6.
Le menzioni facoltative secco ed amabile possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.
In caso di utilizzo della menzione facoltativa secco è facoltativa l'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto espresso in g/lt di zuccheri residui.
In caso di utilizzo della menzione facoltativa amabile è facoltativa l'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto espresso in g/lt di zuccheri residui.

7.3 – Annata

Per tutte le tipologie dei vini a DOC "Bianco dell'Empolese" deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

8.1 – Tappatura e recipienti

Per la tipologia Bianco:
per la chiusura dei recipienti di vetro e' consentito l'uso del tappo capsula a vite;

per la tipologia Vinsanto:
è ammesso l'utilizzo di contenitori in vetro di capacità non superiore a 0,75 lt per i quali è obbligatorio l'utilizzo del tappo raso bocca in sughero o altri materiali idonei ammessi dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

10A09395

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007.

Il giorno 15 luglio 2010, alle ore 12.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Commissario Straordinario

Consigliere Antonio Naddeo *firmato*

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali:

per le Confederazioni Sindacali:

CGIL *firmato*

CISL *firmato*

CONFSAL *firmato*

CIDA *firmato*

Per le OO.SS. di categoria :

FLC/CGIL *firmato*

CISL/SCUOLA *firmato*

CONFSAL/SNALS *firmato*

ANP *firmato*

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL' AREA V QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2006-2007

PREMESSA: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai dirigenti scolastici dell'Area V, come definiti dall'art. 2 del CCNQ 01/02/2008, nonché ai dirigenti delle Istituzioni del Comparto AFAM, laddove presenti. Nel testo che segue il predetto personale verrà indicato col termine "dirigente".

2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salva l'indicazione di una diversa decorrenza nel corpo del contratto stesso. La stipula conclusiva si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d. lgs. n. 165/2001.

4. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, ai sensi del comma 3.

5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001.

6. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni non disapplicate dei precedenti CCNL, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009 e di quella adottata in attuazione del medesimo, che sono comunque fatte salve.

7. La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.

TITOLO I
DEFINIZIONE E CONTENUTI DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE

Art. 1
Funzione dirigenziale nelle scuole e negli istituti Afam

1. L'art. 1, comma 1 del CCNL 11-4-2006 è così sostituito:

"1. La funzione dirigenziale nelle scuole e negli istituti AFAM si esplica con i compiti e le modalità previsti dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le modifiche e le integrazioni del DPR 28 febbraio 2003 n. 132, nonché dal D. Lgs. n. 150/2009."

TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI

Art. 2
Contrattazione collettiva integrativa

1. I commi 1 e 2 dell'art.4 del CCNL 11-4-2006 sono così sostituiti:

"1. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il MIUR, sono disciplinati i criteri per:

a) la definizione ed il finanziamento dei programmi di formazione e di aggiornamento;

b) la determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi obbligatori di cui all'art. 19, comma 1 del CCNL dell'11/4/2006;

c) la concessione dei congedi di cui all'art. 24, commi 4 e 5, CCNL dell'11/04/2006.

2. In sede di contrattazione collettiva regionale presso ciascuna Direzione scolastica regionale sono disciplinati i criteri per:

a) la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati a livello locale;

b) l' applicazione dei diritti sindacali;

c) il monitoraggio della conformità alle normative di sicurezza delle strutture sedi di attività formative nonché dell'attuazione delle normative in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti;

d) la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato".

Art. 3
Partecipazione

1. All'art. 5, comma 1, del CCNL 11-4-2006, dopo la lett. h), è aggiunta la seguente materia:

"i) riparto tra gli uffici scolastici regionali delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici".

2. All'art. 5 è aggiunto il seguente comma:

"5. E' consentito l'accesso all'intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le Organizzazioni sindacali, ai sensi del vigente CCNL".

Art. 4
Interpretazione autentica del contratto

1. In attuazione dell'art. 49 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47 del d. lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il presente articolo sostituisce l'art. 6 del CCNL 11-4-2006.

Art. 5
Altre forme di partecipazione

1. All'art. 8 del CCNL 11-4-2006 è aggiunto il seguente comma:

"2. Tali organismi possono essere istituiti a livello nazionale o regionale".

TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO

Art. 6
Contratto individuale di lavoro

1. I commi 3, 4 e 5 dell’art. 12 del CCNL 11-4-2006 sono così sostituiti:

“3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del CCNL dell’11/4/2006**,** ai fini dell’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche:

a) criteri attinenti alla dimensione (numero alunni, numero docenti, numero ATA);

b) criteri attinenti alla complessità (pluralità di gradi scolastici, di indirizzi);

c) criteri attinenti al contesto territoriale (zone di particolare disagio sociale o territoriale).

4. I criteri generali di cui al precedente comma 3 si fondano sui dati obiettivi del sistema informativo del MIUR.

5. I criteri di cui al precedente comma 3 possono essere integrati in sede di contrattazione integrativa a livello regionale con altri legati alle specifiche realtà locali”.

Art. 7
Personale in particolari posizioni di stato

1. All’art. 13 del CCNL 11-4-2006 è aggiunto il seguente comma:

“5. In ogni singola sede è possibile conferire un solo incarico ai sensi comma 4”.

Art. 8
Periodo di prova

1. Il comma 9 dell’art. 14 del CCNL 11-4-2006 è così sostituito:

“9. In caso di mancato superamento della prova, il dirigente può rientrare, a domanda, nell’Amministrazione del comparto di provenienza, sulla base della disciplina prevista dal relativo CCNL. Il dipendente viene collocato nel comparto, nella posizione economica e nel profilo professionale rivestito in precedenza”.

Art. 9
Mutamento dell'incarico

1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.

2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri:

a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso;

b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico.

3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:

a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;

b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;

c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.

4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.

5. Il presente articolo sostituisce l'art. 17 del CCNL 11-4-2006.

Art. 10
Incarichi aggiuntivi

1. L'art. 19, comma 4 del CCNL 11-4-2006 è così sostituito:

"4. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi diversi da quelli previsti dai commi 1, 2 e 3, e debitamente autorizzati previa valutazione da parte del Direttore Generale regionale della compatibilità dell'incarico, viene loro direttamente corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, pari al 30% della somma complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. In questi casi l'Amministrazione, nell'autorizzare questa tipologia di incarichi aggiuntivi, avrà cura di precisare all'Ente erogatore del compenso la procedura ed il capitolo su cui dovrà essere versato tassativamente ed a cura dell'Ente stesso il compenso per l'incarico aggiuntivo".

TITOLO IV
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 11
Assenze per malattia

1. Il dirigente assente per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dirigente che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

3. Prima di concedere su richiesta del dirigente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ufficio scolastico regionale può procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ufficio scolastico regionale può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Il trattamento economico spettante al dirigente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:

a) intera retribuzione tabellare mensile, RIA, retribuzione di posizione, per i primi nove mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo nei primi dieci giorni di assenza, salvo il caso di ricovero ospedaliero, al dirigente compete solo lo stipendio tabellare mensile, la RIA e la retribuzione di posizione, parte fissa;

b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

8. In caso di assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 7 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione tabellare mensile, la RIA e la retribuzione di posizione.

9. Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione all'Istituzione scolastica dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente necessaria, dandone informativa alla Direzione regionale. La visita fiscale viene disposta dall'Istituzione scolastica secondo le vigenti normative in materia.

10. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7 e agli oneri riflessi relativi.

11. Nel caso di cui al comma precedente, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'Amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

12. Il presente articolo sostituisce l'art. 25 del CCNL 11/4/2006.

TITOLO V
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 12
Cessazione del rapporto di lavoro e obbligo delle parti

1. La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo al compimento del 65° anno di età La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall'Amministrazione. In tutti i casi in cui il dirigente abbia diritto, ai sensi della normativa vigente, a chiedere la permanenza in servizio oltre il 65° anno di età, la relativa istanza deve essere prodotta entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per compimento del 65° anno di età.

2. La pensione di anzianità è disciplinata dalla normativa vigente in materia. Nei casi di pensionamento per anzianità, la relativa istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento stesso.

3. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione rispettando i termini di preavviso.

4. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi quindici giorni di ingiustificata assenza non si presenti in servizio.

5. Il presente articolo sostituisce l'art. 28 del CCNL 11/4/2006.

TITOLO VI
RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

Art. 13
Principi generali

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle pubbliche amministrazioni, le parti ritengono necessario identificare forme di responsabilità disciplinare per i dirigenti, nonché il relativo sistema di procedure e sanzioni, garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente medesimo.

2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene accertata secondo le procedure definite nell'ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente.

3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.

4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con DPCM del 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (allegato 1).

Art. 14
Obblighi del dirigente

1. Il dirigente, la cui funzione è definita negli articoli 1 e 2 del CCNL 11 aprile 2006, conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice

civile, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

2. Il dirigente impronta la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di innovazione e miglioramento dell'organizzazione dell'istituzione scolastica diretta, nonché di conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia del servizio, con particolare riguardo alle attività formative, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.

3. Al dirigente spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Lo stesso è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001.

4. In relazione allo specifico contesto della comunità scolastica, e al fine di migliorare costantemente la qualità del servizio, il dirigente deve in particolare:

a) assicurare il rispetto della legge, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'amministrazione e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;

b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

c) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all'interno dell'istituzione e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'amministrazione;

d) nell'ambito della propria attività, come disciplinata dall'art.15 del CCNL 11 aprile 2006, mantenere un comportamento conforme al ruolo di dirigente pubblico, organizzando la propria presenza in servizio in correlazione con le esigenze della struttura e con l'espletamento dell'incarico affidato;

e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;

f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale operante nella istituzione scolastica, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare,

provvedendo all'attivazione dell'azione disciplinare, nei casi in cui ricorrano le condizioni, secondo le disposizioni vigenti;

g) informare l'Amministrazione, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;

h) astenersi dal chiedere e dall'accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore.

5. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, nonché protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.

Art. 15
Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi di cui all'art. 14, secondo la gravità dell'infrazione ed in relazione a quanto previsto dall'art. 16 (codice disciplinare), previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00;

b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni del successivo art. 16 (codice disciplinare);

c) licenziamento con preavviso;

d) licenziamento senza preavviso.

2. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme ed i termini del procedimenti disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001.

3. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.

Art. 16
Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:

a) la intenzionalità della condotta, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;

b) le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Amministrazione o con l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;

c) l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.

2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell'ambito dei medesimi commi.

3. Al dirigente responsabile di più infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00, si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:

a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e degli obblighi di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio in correlazione con le esigenze della struttura e con l'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 165/2001;

b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell'amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;

c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;

d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;

e) violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie

funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;

f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'amministrazione o per gli utenti;

g) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all' amministrazione;

h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies del d. lgs. n. 165/2001.

L'importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell'Amministrazione.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3, e dell'art. 55-septies, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001.

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5 6 e 7 quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le infrazioni previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;

b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;

d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;

e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario

abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;

f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati;

g) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all'amministrazione o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;

h) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti dei dipendenti dell'istituzione scolastica;

i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;

j) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dell'art. 7, comma 2 della legge n. 69/2009.

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) del d. lgs. n. 165/2001;

b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio.

10. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001;

b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 18 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);

c) condanna, anche non passata in giudicato, per:

1. i delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell'art. 59, comma 1, lett. a),

limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del d. lgs. n. 267/2000;

2. gravi delitti commessi in servizio;

3. delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.

d) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

e) recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.

11. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 10 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 14 (Obblighi del dirigente) e quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

12. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità, da attuarsi tramite pubblicazione nel sito web dell'amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 2, d. lgs. n. 165/2001.

13. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel sito web dell'amministrazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal d. lgs. n. 150/2009 si applicano dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 17
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. L'amministrazione, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporne, con espressa motivazione, la sospensione cautelare dal lavoro, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento.

2. L'eventuale sospensione cautelare non deve costituire impedimento all'esercizio del diritto alla difesa da parte del dirigente.

3. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

4. Il periodo trascorso in allontanamento cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 18
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salva la facoltà dell'amministrazione di procedere direttamente ai sensi dell'art. 17, comma 10.

2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dall'incarico anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.

3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a) e b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del d. lgs. n. 267/2000. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 16, comma 10, qualora l'amministrazione non disponga, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.

4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 16, comma 10, qualora l'amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.

5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica comunque quanto previsto dall'art. 19 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

6. Ove l'amministrazione proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 16, comma 10, la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata di diritto ed il

dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 16, comma 10, l'amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio all'immagine della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle presso gli utenti e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, i cui presupposti devono essere valutati con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso, fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 19, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art. 16, comma 10.

7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo.

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non ha commesso il fatto", quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato con quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

Art. 19
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 55-ter, del d. lgs. n. 165/2001.

2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo

ha commesso, l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell'art. 55-ter, comma 4.

3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 16, comma 10 (codice disciplinare), e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio presso l'amministrazione, anche in soprannumero rispetto all'organico regionale, nonché all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.

5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al dirigente altre violazioni ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL.

Art. 20
Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato

1. Il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato, è reintegrato in servizio dalla data della sentenza che ha dichiarato l'illegittimità o l'ingiustificatezza, anche in soprannumero rispetto all'organico regionale. Il soprannumero è temporaneo e riassorbibile a seguito di eventuali cessazioni dal servizio che dovessero verificarsi a qualunque titolo.

Allo stesso dirigente è garantito un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento, nonché il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto nel periodo del licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento stesso.

2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 21
Indennità sostitutiva della reintegrazione

1. L'Amministrazione o il dirigente possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento a favore del dirigente di un'indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.

2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

a) sette mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;

b) sei mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;

c) cinque mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;

d) quattro mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;

e) tre mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;

f) due mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.

3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento da parte del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato.

4. Il dirigente che accetti l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l'autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione nei ruoli. In caso di pagamento dell'indennità supplementare, l'amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Il dirigente che abbia accettato l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha

dichiarato l'illegittimità o l'ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 165/2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato.

6. La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL.

Art. 22
Procedura di conciliazione non obbligatoria

1. L'autorità disciplinare competente ed il dirigente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare, da applicare con esclusione dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso.

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal CCNL per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3. L'autorità disciplinare competente o il dirigente possono proporre all'altra parte l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei tre giorni successivi alla audizione del dirigente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001. La proposta dell'autorità disciplinare o del dirigente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001.

4. La proposta di attivazione deve contenere la sommaria prospettazione dei fatti e delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza dalla facoltà delle parti di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i quattro giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza dalla facoltà delle parti di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

6. Ove la proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dirigente, al quale è riconosciuta la facoltà di avvalersi dell'assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal dirigente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'autorità disciplinare competente.

8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001.

9. In ogni caso, la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta l'estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza dalla facoltà delle parti di avvalersi ulteriormente della stessa.

TITOLO VII
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 23
Incrementi trattamento economico fisso

1. Lo stipendio tabellare previsto dall'art. 2 del CCNL dell'11/04/2006 (biennio economico 2004-2005) è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate:

- dal 01/04/2006 di € 15,74;

- rideterminato dal 01/07/2006 in € 26,24;

- rideterminato dal 01/01/2007 in € 141,386.

2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, il valore dello stipendio tabellare, a regime, è rideterminato in € 41.968,00 annui lordi, comprensivi del rateo della tredicesima mensilità.

3. La retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del CCNL dell'11/4/2006 (biennio economico 2004-2005), è rideterminata a decorrere dall'1/1/2007 in € 3.166,68 annui lordi, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

5. Al fine di non pregiudicare il potere di acquisto del trattamento economico fisso, gli incrementi di cui al presente articolo non concorrono al riassorbimento di quanto previsto dall'art. 58, comma 3 del CCNL dell'11/4/2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003).

Art. 24
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Gli incrementi di cui all'art. 23 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo e sull'indennità alimentare.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 23 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale.

4. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 25
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

1. Il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato è costituito e continua ad essere finanziato secondo quanto disposto dall'art. 4 del CCNL dell'11-4-2006 (biennio economico 2004-2005).

2. Il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, a decorrere dalle date sottoindicate:

a) dall'1/1/2007 di € 6.140.615,00;

b) dal 31/12/2007 e a valere sull'anno 2008 di ulteriori € 1.879.804,00.

3. Entro il 31 luglio di ciascun anno, il MIUR ripartisce tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva ai sensi dell'art. 5, comma 1 del CCNL 11/4/2006.

4. Le risorse di cui al comma 2 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definiti all'art. 23, comma 3 e, per la parte residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.

Art. 26
Retribuzione di posizione

1. A valere sulle risorse che si rendono effettivamente disponibili ai sensi dell'art. 25, la retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito del 85% delle risorse complessive del fondo, entro i seguenti valori annui lordi da corrispondere per tredici mensilità: da un minimo di € 3.166,68, che costituisce la parte fissa di cui all'art. 23, comma 3, ad un massimo di € 34.195,96.

2. In sede di contrattazione integrativa regionale sono definiti i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del CCNL dell'11-4-2006, come modificato dall'art. 6 del presente CCNL.

3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero

ancora disponibili sono utilizzate per la retribuzione di risultato secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa

Art. 27
Retribuzione di risultato

1. Al fine di sviluppare l'orientamento ai risultati, anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato per tutti i dirigenti scolastici sono destinate parte delle risorse complessive di cui all'art. 25, in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilità.

2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28
Disapplicazioni

1. Sono disapplicate le seguenti disposizioni del CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sottoscritto l'11/4/2006: art. 6; art. 11, comma 5, lett. f); art. 17; art. 18; art. 24, comma 10; art. 25; art. 28; art. 35; art. 38; art. 39; art. 42.

Dichiarazione congiunta n. 1

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, comma 5 lett. a) del CCNL dell'11-4-2006, le parti concordano nel ritenere che la conferma degli incarichi ricoperti, in continuità di servizio, possa essere effettuata dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, senza bisogno di specifica domanda da parte dell'interessato.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti prendono atto della necessità che le amministrazioni adottino ogni utile iniziativa per consentire la trasmissione agli enti previdenziali dei dati utili ai fini della riliquidazione dei trattamenti di fine servizio e di quiescenza entro e non oltre novanta giorni.

ALLEGATO 1
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)

1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.

2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.

3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2
(Principi)

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

Art. 3
(Regali e altre utilità)

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre

regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

Art. 5
(Trasparenza negli interessi finanziari.)

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

Art. 6
(Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

Art. 7
(Attività collaterali)

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.

3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

Art. 8
(Imparzialità)

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 10
(Comportamento in servizio)

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.

3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.

4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Art. 11
(Rapporti con il pubblico)

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro

da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.

5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli *standard* di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

Art. 12
(Contratti)

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,

finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

Art. 13
(Obblighi connessi alla valutazione dei risultati)

1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

10A09366

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-180) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.